

	Repertorio n. 17.259	Raccolta n. 12.097	
	Verbale di deposito di documento		
	REPUBBLICA ITALIANA		
	L'anno duemilaventicinque, il giorno quattordici del mese di		
	aprile.		
	In Roma, Via Giambattista Vico n. 5, alle ore undici.		<i>Registrato a Roma l</i>
	14 - IV - 2025		<i>il 6 maggio 2025</i>
	Avanti a me Prof. Avv. Lorenzo Cavalaglio, Notaio in Roma, i-		<i>n. 12418/1C</i>
	scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma,		
	Velletri e Civitavecchia, è presente:		
	MORICO Juri, nato a Roma il 4 maggio 1977, domiciliato come		
	appresso, nella sua qualità di Presidente e l.r.p.t. della		
	Associazione "OPES APS" , con sede in Roma, Via Salvatore Qua-		
	simodo n. 129, C.F. 96014760589.		
	Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-		
	sonale io notaio sono certo, nell'interesse della sopracita-		
	ta Associazione, mi richiede di ricevere il presente atto,		
	mediante il quale si verbalizza quanto segue:		
	- il giorno 26 marzo 2025 la Giunta Esecutiva Nazionale di		
	"OPES APS" si è riunita in assemblea per deliberare su:		
	- Relazione del Presidente Nazionale;		
	- Modifiche di adeguamento dello Statuto alle richieste isti-		
	tuzionali;		
	- Varie ed eventuali.		
	Mi chiede, pertanto, ai fini della pubblicità, di ricevere		

	il presente atto, mediante il quale viene depositato nei	
	miei atti quanto segue:	
	- Verbale della Giunta Esecutiva Nazionale di "OPES APS" -	
	Roma, 26 marzo 2025, con allegato lo Statuto modificato,	
	che viene allegato in copia al presente atto sotto la lette-	
	ra "A", omessane la lettura per espressa dispensa della com-	
	parente.	
	Il verbale è redatto in lingua italiana sulla prima facciata	
	di due fogli formato A4 con la seconda facciata in bianco,	
	mentre lo Statuto modificato è redatto in lingua italiana su	
	45 (quarantacinque) fogli formato A4 e precisamente sulla	
	prima e sulla seconda facciata di 44 (quarantaquattro) fogli	
	formato A4 e sulla prima facciata di un ultimo foglio forma-	
	to A4 con la seconda facciata in bianco.	
	Il comparente nella sua qualità dichiara ed attesta che l'al-	
	legato costituisce veritiero ed autentico estratto della de-	
	liberazione assunta dalla Assemblea della Associazione tenu-	
	tasi in data 26 maggio 2025. Dichiara e attesta altresì che	
	detta Assemblea si è svolta in conformità a quanto previsto	
	dallo Statuto della Associazione.	
	Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia	
	ed in parte da me manoscritto su due pagine di un foglio e	
	fin qui della terza è stato da me Notaio letto al comparente	
	che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore undi-	
	ci e dieci.	

	Allegato "A" al n. 12.097 di raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA	
	ARTICOLO 1	
	DENOMINAZIONE E SEDE	
	1.1 È corrente un'Associazione senza scopo di lucro denomina-	
	ta "OPES aps" (di seguito anche solo "Associazione" e/o "O-	
	PES" e/o "Ente"). L'uso del logo di OPES aps e la denomina-	
	zione OPES dovranno essere preventivamente autorizzati e l'u-	
	tilizzo dovrà comunque conformarsi alle prescrizioni indica-	
	te nel regolamento d'uso del logo e della denominazione OPES.	
	1.2 Fintanto che l'Associazione rimarrà iscritta nella sezio-	
	ne "Associazioni di promozione sociale" del Registro Unico	
	Nazionale del Terzo settore, la stessa assumerà negli atti e	
	nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o	
	comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Associa-	
	zione di Promozione Sociale" ovvero l'acronimo "aps". Ove	
	l'Associazione risulti iscritta nella sezione "reti associa-	
	tive nazionali" del Registro unico nazionale del Terzo setto-	
	re, ma non anche nella sezione "associazioni di promozione	
	sociale" del medesimo Registro, la stessa assumerà la denomi-	
	nazione di "OPES ets". In tal caso, l'Associazione assumerà	
	negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno	
	distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazio-	

	ne di "Ente del Terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".	
	1.3 L'Associazione ha sede legale in Roma, modifiche dell'in-	
	dirizzo della sede all'interno del medesimo Comune non neces-	
	sitano di modifica statutaria. Potranno essere istituite an-	
	che sezioni distaccate al fine del raggiungimento degli sco-	
	pi sociali.	
	1.4 L'Associazione OPES è riconosciuta dal CONI, con delibe-	
	ra n. 458 del 20 dicembre 2011 e ai sensi degli artt. 26 e	
	27 dello Statuto del CONI, come Ente di Promozione Sportiva	
	e ne riconosce, pertanto, l'autorità e funzione, ne rispetta	
	le specifiche direttive e ne osserva i principi.	
	1.5 L'Associazione OPES è riconosciuta dal CIP, come Ente di	
	Promozione Sportiva Paralimpica riconosciuto dal CIP con de-	
	libera del Consiglio Nazionale del 28-10-2021 ai sensi	
	dell'art. 30 dello Statuto del CIP; ne riconosce, pertanto,	
	l'autorità e funzione, ne rispetta le specifiche direttive e	
	ne osserva i principi.	
	1.6 L'Associazione è iscritta, con Decreto Direttoriale	
	n.484 del 30 dicembre 2022, al Registro Nazionale del Terzo	
	settore alla sezione Associazioni di Promozione Sociale.	
	1.7 L'Associazione OPES è riconosciuta come Ente di Servizio	
	Civile Universale iscritto all'Albo nazionale degli Enti di	
	Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,	
	con decreto del 03/02/2014 n. 28/2014 ai sensi e per gli ef-	
	fetti della legge 6 marzo 2001, n. 64.	

	1.8 L'Associazione OPES è stata riconosciuta quale Ente Na-	
	zionale avente carattere assistenziale ai fini di cui	
	all'art. 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1991,	
	n. 287, con decreto del 21 gennaio 2025 del Ministero	
	dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza (prot.	
	n. 0002856 del 22 gennaio 2025).	
	1.9 L'Associazione OPES ha facoltà di richiedere agli Enti	
	Pubblici di riferimento il riconoscimento di associazione di	
	protezione ambientale, di associazione di protezione civile,	
	di associazione dei consumatori, di associazione del tempo	
	libero, di associazione internazionale e di ente di formazio-	
	ne professionale.	
	1.10 L'Associazione OPES ha facoltà di richiedere all'Agen-	
	zia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo l'iscrizione	
	all'Elenco dei soggetti senza finalità di lucro ai sensi	
	dell'articolo 26, commi 2 e 3, della legge n. 125/2014 e	
	dell'articolo 17 del Decreto ministeriale n. 113/2015.	
	1.11 L'Associazione OPES svolge la propria attività sportiva	
	nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze	
	del CONI, di Sport e Salute S.p.a., del CIP, delle Federazio-	
	ni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate	
	e nel rispetto, altresì, del principio di democrazia interna	
	e di pari opportunità.	
	ARTICOLO 2	
	DURATA	

	2.1 La durata dell'Associazione OPES è a tempo indeterminato.	
	2.2 È fatto espresso divieto all'Associazione OPES di distri-	
	buire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestio-	
	ne, nonché fondi, riserve, capitali e/o proventi.	
	ARTICOLO 3	
	SCOPI E ATTIVITÀ	
	3.1 L'Associazione OPES, costituita con democraticità strut-	
	turale e con elettività e la gratuità delle cariche associa-	
	tive, non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguì-	
	mento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità socia-	
	le, mediante lo svolgimento delle attività di interesse gene-	
	rale di cui al successivo comma 2 del presente articolo. In	
	particolare, l'Associazione si prefigge gli scopi che vengo-	
	no assegnati agli Enti di Promozione Sportiva dalla discipli-	
	na vigente nell'ambito dei rapporti tra il CONI e gli EPS,	
	nel rispetto dei requisiti stabiliti quanto a società affi-	
	liate, numero di iscritti e presenza organizzata sul territo-	
	rio nazionale. La OPES si prefigge altresì il perseguimento	
	degli scopi di finalità assistenziali, di volontariato, di	
	promozione sociale e culturale e del benessere psicofisico.	
	In particolare, con riferimento all'attività sportiva, la O-	
	PES e le sue strutture territoriali si prefiggono i seguenti	
	scopi:	
	a) la promozione, la diffusione e la pratica dello sport di-	
	lettantistico in ogni sua forma quale attività educativa e	

	ricreativa;	
	b) la promozione e l'organizzazione delle attività sportive,	
	formative, didattiche e sussidiarie finalizzate alla diffu-	
	sione della pratica sportiva. L'organizzazione e lo svolgi-	
	mento delle attività sportive fanno capo all'Ente ed in nes-	
	sun caso possono essere demandati ad organizzazioni diverse;	
	c) la promozione e l'organizzazione di ogni attività di ca-	
	rattere sportivo rendendo disponibile l'accesso e la pratica	
	a tutte le componenti sociali;	
	d) il coordinamento, l'agevolazione, costituzione e sviluppo	
	di associazioni e società sportive dilettantistiche, coopera-	
	tive, circoli sportivi e ricreativi, associazioni culturali,	
	di volontariato e di promozione sociale, costituiti anche	
	per la pratica, la diffusione e la conoscenza di ogni atti-	
	vità di carattere sportivo e del tempo libero, svolta senza	
	scopo di lucro e con finalità sociali, ricreative, educati-	
	ve, di volontariato, di formazione professionale;	
	e) l'assistenza e ogni attività, compresa la fornitura di be-	
	ni e servizi, tendente a favorire e tutelare, ai fini tecni-	
	ci ed organizzativi, gli organismi affiliati e gli associa-	
	ti, nonché la collaborazione con enti pubblici e privati per	
	l'attuazione e la pratica di ogni attività sportiva e asso-	
	ciativa nell'ambito delle loro finalità;	
	f) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sporti-	
	ve, convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting,	

	viaggi, corsi, centri di studio e di addestramento nel setto-	
	re sportivo, educativo, ricreativo, del tempo libero, turi-	
	stico e culturale in generale;	
	g) l'assistenza tecnica legale e fiscale mediante personale	
	specializzato, per tutte le pratiche concernenti l'organizza-	
	zione, la realizzazione e la gestione delle attività sporti-	
	ve, sociali, educative, culturali, turistiche e ricreative;	
	h) l'assistenza tecnica legale e fiscale agli organismi affi-	
	liati e gli associati per favorire la realizzazione, il recu-	
	pero, la gestione e l'utilizzo dell'impiantistica sportiva	
	di base in armonia con i principi del CONI ed in collabora-	
	zione con Enti pubblici e privati;	
	i) la promozione e l'istituzione di centri estivi e invern-	
	ali con finalità sportive, sociali, educative, culturali, ri-	
	creative, turistiche e del tempo libero;	
	j) aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che	
	sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali,	
	anche in collaborazione con organismi similari internaziona-	
	li;	
	k) l'edizione e la diffusione di riviste, opuscoli, prontua-	
	ri, vademecum, e comunque di ogni pubblicazione, connessa	
	all'attività sportiva, sociale, educativa, ricreativa, del	
	tempo libero e culturale in generale;	
	l) la promozione e la diffusione di attività sportiva, socia-	
	le, educativa, ricreativa, turistica e culturale a favore di	

	persone disabili, in armonia con i principi del CIP ed in	
	collaborazione con enti pubblici e privati;	
	m) svolgere attività di ricerca, documentazione, sperimenta-	
	zione concernente l'attività sportiva, sociale, educativa,	
	ricreativa, turistica, del tempo libero e culturale in gene-	
	rale.	
	Con riferimento alle attività di promozione sociale, di vo-	
	lontariato, culturale, formativa, turistica ed ambientale e	
	del tempo libero, la OPES e le sue strutture territoriali si	
	prefiggono altresì:	
	n) di promuovere ed attuare interventi e servizi finalizzati	
	alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni del-	
	l'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle ri-	
	sorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abi-	
	tualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, spe-	
	ciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e	
	alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di	
	autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre	
	2021, n. 199;	
	o) di promuovere stili di vita corretti e realizzare inter-	
	venti volti alla diffusione e disseminazione dei principi	
	della solidarietà sociale e del volontariato;	
	p) di fornire assistenza e sostegno, anche di tipo so-	
	cio-sanitario, alle persone disabili, con particolare fragi-	
	lità temporanea o permanente, agli anziani, agli indigenti,	

	ai minori ed alle categorie in situazioni di marginalità so-	
	ciali e svantaggiate in genere;	
	q) di difendere i diritti civili ed umani, sostenere le cate-	
	gorie svantaggiate della società, prevenire e contrastare il	
	disagio sociale e promuovere il raggiungimento, la cura e il	
	mantenimento dell'equilibrio psico-fisico delle persone e	
	della comunità;	
	r) di promuovere le politiche di difesa del territorio e am-	
	bientali, nell'ottica di una tutela globale della persona e	
	del contesto in cui vive. A tale scopo, la tutela dell'am-	
	biente e del territorio si traducono altresì nella salvaguar-	
	dia del patrimonio artistico e architettonico dei beni cultu-	
	rali;	
	s) di svolgere attività di protezione civile;	
	t) di promuovere e attuare i servizi e le strutture per lo	
	svolgimento delle attività del tempo libero, quali sale let-	
	ture, sale ricreative, bar interni, intrattenimenti musica-	
	li, videoteche, etc.;	
	u) di promuovere interventi di implementazione delle politi-	
	che per i giovani anche volte all'attivazione di sistemi di	
	promozione del rapporto intergenerazionale, l'attivazione di	
	programmi di mobilità e scambi internazionali;	
	v) di promuovere attività di formazione e aggiornamento,	
	nell'ambito della scuola, delle professioni, delle arti e	
	dei mestieri;	

	w) di organizzare e gestire attività di orientamento dirette	
	a studenti, lavoratori, lavoratori in mobilità e/o che inten-	
	dono cambiare lavoro e disoccupati;	
	x) di organizzare e gestire corsi di formazione, qualifica-	
	zione e istruzione professionale, specializzazione e aggior-	
	namento professionale, sia a livello nazionale che interna-	
	zionale, richiedendo i prescritti riconoscimenti legali alle	
	competenti autorità, ove necessario;	
	y) di aprire, sul territorio nazionale o all'estero, sedi	
	formative e/o scuole, munite di aule, laboratori e quanto al-	
	tro necessario, presso le quali svolgere attività didattiche	
	per conto proprio e/o di terzi, richiedendo i prescritti ri-	
	conoscimenti legali alle competenti autorità, ove necessario;	
	z) di compiere ogni operazione economica e finanziaria, immo-	
	biliare e mobiliare ritenuta utile per il raggiungimento di	
	tutte le finalità associative, nel rispetto dei divieti e	
	delle riserve di legge;	
	aa) di promuovere, ai sensi della L. n. 476/1987, l'integra-	
	le attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'ugua-	
	glianza, la pari dignità e opportunità e la lotta contro o-	
	gni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini	
	che, per cause di età, di deficit psicofisici, fisici e/o	
	funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, sia-	
	no in condizioni di marginalità sociale;	
	bb) di richiedere all'Agenzia Italiana per la Cooperazione	

	allo Sviluppo l'iscrizione all'Elenco dei soggetti senza fi-	
	nalità di lucro ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, del-	
	la legge n. 125/2014 e dell'articolo 17 del Decreto ministe-	
	riale n. 113/2015;	
	cc) di richiedere il riconoscimento ai sensi dell'art. 137	
	del Codice del Consumo e di promuovere la rappresentanza e	
	la tutela dei diritti e degli interessi (economici, giuridi-	
	ci, previdenziali e professionali) individuali e collettivi	
	di lavoratori e lavoratrici, nonché dei consumatori, intesi	
	come risparmiatori ed utenti finali di beni e servizi, anche	
	attraverso l'istituzione di Centri di Assistenza Fiscale	
	(C.A.F.) e Patronati;	
	dd) di perseguire e promuovere la sottoscrizione e la stipu-	
	la di contratti e accordi con Associazioni Datoriali, Enti	
	Bilaterali e Sindacati, anche attraverso la creazione di com-	
	missioni di certificazione dei contratti e, ove necessario,	
	l'istituzione di nuovi contratti CCNL in collaborazione con	
	altri Enti;	
	ee) di promuovere gruppi di acquisto solidali (G.A.S.) per i	
	soci, tesserati e affiliati.	
	3.2 La OPES e le sue strutture territoriali perseguono gli	
	scopi di cui al comma 1 del presente articolo mediante lo	
	svolgimento in via principale delle seguenti attività di in-	
	teresse generale:	
	1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	

	si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-	
	zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legisla-	
	tivo 3 luglio 2017 n. 117, lett. d);	
	2) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizza-	
	zione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclu-	
	sione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e	
	riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,	
	nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagi-	
	smo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e ai sensi	
	dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117,	
	lett. e);	
	3) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cul-	
	turale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22	
	gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi	
	dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117,	
	lett. f);	
	4) formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi	
	dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117,	
	lett. g);	
	5) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai	
	sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.	
	117, lett. h);	
	6) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	

	che e/o ricreative di interesse sociale, incluse attività,	
	anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5	
	del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. i);	
	7) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-	
	resse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5	
	del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. k);	
	8) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-	
	mativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della	
	povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legisla-	
	tivo 3 luglio 2017 n. 117, lett. l);	
	9) servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da en-	
	ti composti in misura non inferiore al settanta per cento da	
	Enti del Terzo settore, ai sensi dell'art. 5 del decreto le-	
	gislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. m);	
	10) attività commerciali, produttive, di educazione e infor-	
	mazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in	
	licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a	
	favore di filiere del commercio equo e solidale, da intender-	
	si come un rapporto commerciale con un produttore operante	
	in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un	
	Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga	
	durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al	

	mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure	
	di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produt-	
	tore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto	
	delle normative nazionali ed internazionali, in modo da per-	
	mettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e di-	
	gnitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impe-	
	gnarsi per il contrasto del lavoro infantile, ai sensi	
	dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117,	
	lett. o);	
	11) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento	
	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante re-	
	visione della disciplina in materia di impresa sociale, di	
	cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giu-	
	gno 2016, n. 106, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislati-	
	vo 3 luglio 2017 n. 117, lett. p);	
	12) organizzazione e gestione di attività sportive dilettan-	
	tistiche ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 lu-	
	glio 2017 n. 117, lett. t);	
	13) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di a-	
	limenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,	
	e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o	
	servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di	
	interesse generale a norma del presente articolo ai sensi	
	dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117,	

	lett. u);	
	14) promozione della cultura della legalità, della pace tra	
	i popoli, della non violenza e della difesa non armata ai	
	sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.	
	117, lett. v).	
	3.3 Per il perseguimento delle proprie finalità, avvalendosi	
	anche delle proprie strutture territoriali, la OPES aps svol-	
	ge altresì le seguenti attività di interesse generale:	
	1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successi-	
	ve modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui	
	alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno	
	2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell'art.	
	5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. a);	
	2) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi	
	dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.	
	223, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 del de-	
	creto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. j);	
	3) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 ago-	
	sto 2014, n. 125, e successive modificazioni, ai sensi	
	dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117,	
	lett. n);	
	4) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero del-	
	le infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modifica-	
	zioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale	

	temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,	
	culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'art. 5 del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. q);	
	5) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi	
	dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117,	
	lett. s);	
	6) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente arti-	
	colo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative	
	di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui al-	
	l'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di	
	acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della	
	legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 del de-	
	creto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. w);	
	7) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992,	
	n. 225, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. y);	
	8) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 5	
	del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. z).	
	3.4 In quanto Ente del Terzo settore, l'Associazione svolge	
	a livello nazionale e internazionale, anche attraverso l'uti-	
	lizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibi-	

	lità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri asso-	
	ciati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza,	
	promozione o supporto degli enti del Terzo settore ad essa	
	associati e delle loro attività di interesse generale, anche	
	allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentati-	
	ività presso i soggetti istituzionali. Essa, inoltre, promuo-	
	ve partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche ammi-	
	nistrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legisla-	
	tivo 30 marzo 2001 n. 165 e con soggetti privati, nel rispet-	
	to di quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017	
	n. 117 e successive modifiche e integrazioni.	
	3.5 In quanto Ente del Terzo settore, l'Associazione potrà i-	
	noltre esercitare, nel rispetto dei requisiti e delle condi-	
	zioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e	
	successive modifiche e integrazioni, le seguenti attività:	
	a) monitoraggio dell'attività degli enti associati e delle	
	strutture territoriali, eventualmente anche con riguardo al	
	suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione an-	
	nuale al Consiglio Nazionale del Terzo settore;	
	b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche	
	sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei con-	
	fronti degli enti associati e delle strutture territoriali.	
	3.6 In quanto Ente avente carattere assistenziale ai sensi	
	dell'art. 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1991,	
	n. 287, l'Associazione potrà svolgere attività di sommini-	

	strazione di alimenti e bevande ai fini e nei limiti del per-	
	seguimento dei propri scopi, così come definiti nel presente	
	Statuto, e in via strumentale rispetto alle attività ivi pre-	
	viste, in conformità con la normativa applicabile.	
	3.7 Le attività di interesse generale di cui ai commi 2 e 3	
	del presente articolo sono svolte dall'Associazione in favo-	
	re dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avva-	
	lendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei	
	propri associati o delle persone aderenti agli enti associa-	
	ti.	
	3.8 L'Associazione e le relative strutture territoriali pos-	
	sono svolgere anche attività diverse da quelle di interesse	
	generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle stes-	
	se secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decre-	
	to legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche	
	e integrazioni e a tal fine è demandata al Consiglio Nazio-	
	nale, d'intesa con il Presidente Nazionale, la individuazio-	
	ne delle attività diverse da quelle di interesse generale e-	
	sercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.	
	Laddove l'Associazione eserciti attività diverse, sarà obbli-	
	gatorio attestare il carattere secondario e strumentale del-	
	le stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13,	
	comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e suc-	
	cessive modifiche e integrazioni.	
	3.9 L'Associazione e le relative strutture territoriali pos-	

	sono, inoltre, esercitare attività di raccolta fondi secondo	
	quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio	
	2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, al fine	
	di finanziare le proprie attività di interesse generale, an-	
	che attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e	
	contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccol-	
	ta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e	
	continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o at-	
	traverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modi-	
	co valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi vo-	
	lontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità,	
	pubblicità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i so-	
	stenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adot-	
	tate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche	
	sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e	
	il Consiglio Nazionale del Terzo settore.	
	3.10 L'Associazione e le relative strutture territoriali si	
	avvalgono prevalentemente, per il perseguimento dei propri	
	fini istituzionali e delle attività di volontariato dei pro-	
	pri associati e dalle persone aderenti agli enti associati.	
	I volontari regolarmente iscritti nell'apposito registro, di	
	cui all'art. 17 comma 1 del d.lgs. 117/2017, svolgono tale	
	attività, in ossequio alle prescrizioni di legge, in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nean-	
	che indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	

	TITOLO II	
	ORGANISMI AFFILIATI E TESSERATI	
	ARTICOLO 4	
	GLI ORGANISMI AFFILIATI	
	4.1 Possono essere organismi affiliati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le associazioni di promozione sociale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, i comitati, i circoli ricreativi e culturali, le organizzazioni di volontariato e tutti quei sodalizi che abbiano finalità non contrastanti con quelle istituzionali della OPES. Gli organismi che intendono associarsi all'Associazione OPES possono presentare domanda di affiliazione anche al Comitato provinciale o regionale di riferimento, nonché direttamente alla Segreteria Generale di OPES, secondo le norme e le procedure di affiliazione e tesseramento stabilite e aggiornate, ove necessario, annualmente con apposito Regolamento, indicando i settori di attività nei quali intendono operare.	
	4.2 Gli organismi affiliati devono conformemente alle tipologie di appartenenza:	
	a) nel caso di associazioni e società sportive dilettantistiche, ai fini del riconoscimento dell'attività sportiva dilettantistica, avere uno statuto conforme alla normativa vigente nonché allo statuto e ai regolamenti di OPES, nonché alla normativa di riferimento del Codice civile;	

	b) nel caso di associazioni di promozione sociale e organizzazione di volontariato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, essere retti da un proprio statuto che preveda espressamente l'assenza di fini di lucro e che siano ispirati ai principi di democrazia interna e di pari opportunità, in armonia con i principi dettati dal CONI e con lo statuto dell'Associazione OPES in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ss.mm.ii. e dalle altre disposizioni legislative pro tempore vigenti, nonché dalla normativa di riferimento del Codice civile;	
	c) per tutte le categorie di soggetti affiliati, essere amministrati da organi composti da persone elette che risultino esenti da condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno, da radiazioni dall'Associazione OPES o dalle Federazioni Sportive nazionali del CONI o dagli Enti di Promozione Sportiva o dalle Discipline Sportive Associate, e che non abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping W.A.D.A. e che non ricoprano le medesime cariche in altri organismi che operano nel settore della medesima disciplina di iscrizione.	
	4.3 L'ammissione è comunicata all'interessato e registrata come da Regolamento di affiliazione.	

	ARTICOLO 5	
	I SOGGETTI TESSERATI	
	5.1 Possono far parte dell'Associazione OPES, in qualità di	
	tesserati, le persone fisiche che siano interessate all'atti-	
	vità svolta dalla stessa. Le persone fisiche si dividono in:	
	a) soci ordinari;	
	b) dirigenti degli organismi affiliati;	
	c) tecnici;	
	d) allenatori;	
	e) giudici;	
	f) dirigenti dell'Associazione OPES.	
	5.2 I soci ordinari (atleti, praticanti, volontari di setto-	
	ri sportivi, educativi, ricreativi, del tempo libero e socia-	
	li, i dirigenti, i tecnici e gli allenatori) hanno formale	
	rapporto di appartenenza alla Associazione OPES attraverso	
	l'organismo associativo di appartenenza regolarmente affilia-	
	to, fatta eccezione per i giudici, i tecnici, gli allenatori	
	ed i dirigenti dell'Associazione che potranno anche aderire	
	personalmente all'associazione. Le attività di carattere ago-	
	nistico messe in atto dall'Associazione dovranno rispettare	
	quanto sancito dai regolamenti tecnici delle Federazioni	
	Sportive nazionali e/o Discipline Sportive Associate per il	
	migliore raggiungimento delle specifiche finalità.	
	5.3 I giudici, i tecnici e gli allenatori, nonché i dirigen-	
	ti dell'Associazione OPES, entrano a far parte dell'Associa-	

	zione all'atto del tesseramento individuale o della propria	
	elezione.	
	ARTICOLO 6	
	DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI AFFILIATI	
	6.1 Ogni organismo affiliato all'Associazione OPES, ha diritto	
	to ad un voto nell'assemblea, purché in regola con le proce-	
	dure di affiliazione e tesseramento, da esercitarsi attraver-	
	so i delegati regionali, come previsto dal presente statuto.	
	Tutti i tesserati hanno diritto di candidarsi alle cariche e-	
	lettive se in possesso dei requisiti statutari.	
	6.2 Gli organismi affiliati e soci tesserati all'Associazione	
	OPES, possono partecipare all'attività dell'associazione;	
	essi acquisiscono diritti ad usufruire dell'assistenza dei	
	servizi e delle prestazioni dell'Associazione OPES all'uopo	
	previste ed organizzate, e ad utilizzare le attrezzature e	
	gli impianti del medesimo, secondo le modalità che, di anno	
	in anno, saranno determinate dagli organi nazionali in manie-	
	ra uniforme per tutti gli affiliati.	
	6.3 Gli organismi affiliati ed i tesserati si obbligano a	
	versare la quota associativa annuale che sarà stabilita, di	
	anno in anno, con determina del Presidente Nazionale ratifi-	
	cata dalla Giunta esecutiva nazionale di OPES, e comunicata	
	dal Segretario Generale attraverso le debite circolari orga-	
	nizzative annuali.	
	6.4 La tessera dei soci ordinari ha durata annuale e va rin-	

	novata, salvo la cessazione del tesseramento di cui all'art.	
	9.	
	6.5 Gli atleti, i dirigenti sportivi degli organismi affilia-	
	ti, i tecnici, gli allenatori, i giudici e i dirigenti del-	
	l'Associazione OPES sono tenuti all'osservanza del Codice di	
	Comportamento Sportivo emanato dal CONI.	
	6.6 È sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei	
	cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radia-	
	zione da parte dei competenti organi di giustizia di organi-	
	smi riconosciuti dal CONI. È sancito, inoltre, il divieto di	
	tesseramento per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si	
	siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rin-	
	novo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro con-	
	fronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà e-	
	messa apposita attestazione a far data dalla quale decorre	
	il periodo su indicato; il tesseramento dei soggetti suddet-	
	ti è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione ir-	
	rogata.	
	6.7 Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri socia-	
	li obbligatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3	
	luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii., entro 10 (dieci) giorni	
	dalla data della richiesta formulata al Consiglio Nazionale.	
	I libri sociali sono costituiti da:	
	a) il registro degli organismi associati e dei tesserati;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assem-	

	blee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redat-	
	ti per atto pubblico;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo	
	di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri	
	organi sociali;	
	d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività	
	in modo non occasionale di cui all'art. 17 del decreto legi-	
	slativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.;	
	e) le scritture di cui agli artt. 13,14 del decreto legisla-	
	tivo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.	
	6.8 L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento	
	alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi na-	
	tura in relazione all'ammissione degli associati e non preve-	
	de il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della	
	quota associativa, e non collega, in qualsiasi forma, la par-	
	tecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di na-	
	tura patrimoniale. È esclusa la temporaneità della vita asso-	
	ciativa.	
	ARTICOLO 7	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	7.1 Gli Organismi affiliati ed i tesserati, con la sottoscri-	
	zione della domanda di affiliazione e di tesseramento accet-	
	tano implicitamente lo Statuto e i Regolamenti dell'Associa-	
	zione OPES in ogni loro parte ed a ogni effetto, inclusi e-	
	ventuali regolamenti o di organismi nazionali ed internazio-	

	nali a cui OPES aderisce, impegnandosi a rispettarli ed ese-	
	guire le disposizioni e le norme nei propri confronti e dei	
	propri associati.	
	7.2 I provvedimenti adottati dagli organi della Associazione	
	OPES hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'or-	
	dinamento sportivo e nei confronti di tutti gli organismi af-	
	filiati e dei tesserati alla Associazione OPES.	
	7.3 Gli organismi affiliati e i tesserati, per la loro tute-	
	la, si impegnano a non adire altre autorità che non siano	
	quelle dell'Associazione OPES.	
	7.4 Il Consiglio Nazionale, per particolari e giustificati	
	motivi, può concedere deroghe a quanto disposto nel comma	
	precedente.	
	7.5 Il diniego alla concessione della deroga deve, in ogni	
	caso, essere congruamente motivato.	
	7.6 Il Consiglio Nazionale, entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto a	
	pronunciarsi sulla stessa dandone tempestiva comunicazione	
	all'interessato.	
	7.7 Decorso inutilmente detto termine, la deroga si ritiene	
	concessa.	
	7.8 L'inosservanza della presente clausola compromissoria	
	comporta l'adozione dei provvedimenti disciplinari che in ca-	
	so di particolare gravità possono comportare la radiazione.	
	ARTICOLO 8	

	MEDIAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati	
	ovvero tra gli associati e l'Associazione, incluse le contro-	
	versie promosse dai componenti del Consiglio Direttivo,	
	dell'Organo di Controllo o dal Revisore, questi ultimi se no-	
	minati, ovvero nei loro confronti, che abbia ad oggetto di-	
	ritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad ecce-	
	zione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del Pubblico ministero, dovrà essere sottoposta	
	a un tentativo di mediazione presso un Organismo di Mediazio-	
	ne iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero di Giu-	
	stizia.	
	Le medesime controversie, ove la mediazione sopra prevista	
	fallisca o non possa aver luogo, e fatte salve quelle non	
	compromettibili per legge saranno decise, ritualmente e se-	
	condo diritto, da un Arbitro nominato dal Presidente del Con-	
	siglio Notarile del luogo in cui l'associazione ha la sede	
	legale e, in mancanza, dal Presidente del Tribunale del luo-	
	go in cui ha sede l'Associazione.	
	ARTICOLO 9	
	CAUSE DI CESSAZIONE D'APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE	
	9.1 L'affiliazione all'Associazione cessa:	
	a) per recesso o scioglimento volontario dell'organismo affi-	
	liato;	
	b) per mancato rinnovo e/o perfezionamento dell'affiliazione;	

	c) per radiazione comminata dagli organi di giustizia;	
	d) per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei	
	requisiti richiesti.	
	9.2 In ogni caso di cessazione gli organismi affiliati devo-	
	no provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'asso-	
	ciatione ed agli altri affiliati. I componenti dell'ultimo	
	consiglio direttivo degli organismi affiliati cessati sono	
	personalmente e solidalmente responsabili dell'adempimento	
	degli obblighi di cui al comma precedente e sono passibili	
	delle sanzioni previste dalle norme sociali per l'inosservan-	
	za degli stessi.	
	9.3 Il tesseramento cessa:	
	a) per verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1;	
	b) per mancato rinnovo e/o perfezionamento del tesseramento;	
	c) per la perdita dei requisiti soggettivi;	
	d) per ritiro della tessera a seguito di sanzioni comminate	
	dai competenti organi di giustizia.	
	ARTICOLO 10	
	NORMATIVA ANTIDOPING	
	10.1 Sono vietate la somministrazione e/o l'uso di sostanze	
	o metodi dopanti. Le procedure e le modalità per l'effettua-	
	zione dei controlli antidoping, nonché i relativi procedimen-	
	ti disciplinari a carico di affiliati e tesserati sono stabi-	
	liti dalle norme sportive del CONI - NADO a cui si fa rin-	
	vio. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono	

	concessi per violazioni delle norme sportive antidoping.	
	10.2 OPES attua la prevenzione per la tutela della salute	
	dei tesserati e affiliati e reprime l'uso di sostanze e di	
	metodi che alterano le naturali prestazioni degli atleti nel-	
	le attività sportive conformemente agli indirizzi emanati	
	dalla NADO Italia e dal CONI, accettando incondizionatamente	
	le Norme Sportive Antidoping o le disposizioni del Codice	
	Mondiale della WADA.	
	TITOLO III	
	ORGANIZZAZIONE CENTRALE	
	ARTICOLO 11	
	ORGANI NAZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE OPES	
	11.1 Sono organi nazionali dell'Associazione OPES:	
	a) ASSEMBLEA NAZIONALE;	
	b) IL CONSIGLIO NAZIONALE (di seguito anche solo CN);	
	c) LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE (di seguito anche solo GEN);	
	d) IL PRESIDENTE NAZIONALE dell'Associazione OPES;	
	e) IL REVISORE UNICO DEI CONTI;	
	f) IL GIUDICE UNICO NAZIONALE DI SETTORE E SEZIONE;	
	g) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;	
	h) LA COMMISSIONE D'APPELLO;	
	i) IL PROCURATORE SOCIALE.	
	11.2 Gli organi, di cui al comma che precede, operano nel ri-	
	spetto del principio della separazione dei poteri di gestio-	
	ne e di giustizia sportiva e le esclusive competenze dei me-	

	desimi non sono delegabili.	
	11.3 Tutte le cariche sociali durano in carica quattro anni	
	coincidenti con il quadriennio olimpico. Le assemblee, per	
	il rinnovo di tutte le cariche sociali, devono tenersi entro	
	il termine massimo del 15 marzo dell'anno successivo alla ce-	
	lebrazione dei Giochi Olimpici estivi e devono comunque te-	
	nersi prima dello svolgimento delle elezioni degli organi	
	territoriali del CONI.	
	11.4 Il Presidente Nazionale ed i membri degli organi diret-	
	tivi di gestione centrali e territoriali restano in carica	
	quattro anni e possono svolgere più mandati. Il Presidente	
	Nazionale e i presidenti regionali, in caso di candidatura	
	successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle	
	condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 lu-	
	glio 1999, n. 242 e ss.mm.ii. In tali ipotesi, sia in prima	
	che in seconda convocazione, l'assemblea elettiva è valida-	
	mente costituita con la presenza di almeno la metà più uno	
	(50%+1) degli aventi diritto al voto.	
	11.5 È garantita la presenza di componenti di genere diverso	
	in misura non inferiore ad 1/3 (un/terzo) del totale dei com-	
	ponenti degli organi direttivi di gestione centrali, nel cal-	
	colo non saranno considerate le frazioni decimali nel Consi-	
	glio Nazionale e nella Giunta esecutiva nazionale.	
	11.6 I componenti degli organi elettivi e di nomina devono	
	possedere, oltre ai requisiti specifici previsti dal presen-	

	te Statuto, i seguenti requisiti generali, salvo non sia pre-	
	visto diversamente dal presente Statuto:	
	a) essere tesserato all'Associazione OPES ed in regola con	
	il pagamento delle quote associative. Il tesseramento deve	
	essere in corso all'atto della presentazione della candidatu-	
	ra;	
	b) essere cittadino italiano o straniero;	
	c) aver compiuto la maggiore età;	
	d) non aver riportato condanne penali passate in giudicate	
	per reati non colposi e pene detentive superiori ad un anno,	
	ovvero pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffi-	
	ci o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi per un pe-	
	riodo superiore a un anno;	
	e) non essere stato assoggettato a liquidazione giudiziale;	
	f) non essere stato interdetto o inabilitato;	
	g) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilita-	
	zioni, squalifiche o inibizioni sportive definitive comples-	
	sivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni	
	Sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate e de-	
	gli Enti di Promozione Sportiva, del CONI, del CIP o di Orga-	
	nismi sportivi internazionali riconosciuti;	
	h) non aver in corso controversie giudiziarie e/o stragiudi-	
	ziali contro la OPES, nonché altri Enti di Promozione Sporti-	
	va, il CONI o organismi riconosciuti dal CONI stesso, le Fe-	
	derazioni Sportive Associate e le Discipline Sportive Asso-	

	ciate.	
	È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore	
	a un anno di squalifica a seguito della commissione di un il-	
	lecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Spor-	
	tive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale An-	
	tidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia	
	subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica	
	a seguito della commissione di un illecito doloso posto in	
	essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle	
	disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qua-	
	lora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamen-	
	to.	
	11.7 La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione o il ve-	
	nir meno nel corso del mandato di uno solo dei requisiti pre-	
	visti comporta l'immediata decadenza della carica.	
	11.8 Non può essere presentata, da parte del medesimo sogget-	
	to, la propria candidatura a più di una carica elettiva na-	
	zionale.	
	ARTICOLO 12	
	L' INCOMPATIBILITA'	
	12.1 Tutte le cariche di componente di uno degli Organi na-	
	zionali della OPES sono incompatibili con qualsiasi altra ca-	
	rica elettiva centrale dell'Associazione e sono altresì in-	
	compatibili con qualsiasi altra carica sportiva elettiva na-	
	zionale.	

	12.2 Le cariche di Presidente Nazionale, di Revisore Unico	
	dei Conti, di componente degli Organi di Giustizia sono in-	
	compatibili con qualsiasi altra carica elettiva nell'ambito	
	dell'Ente. Ove espressamente previsto dalla legge, la carica	
	di Presidente Nazionale è altresì incompatibile con qualsia-	
	si altra carica elettiva sportiva nazionale nell'ambito di	
	organismi riconosciuti dal CONI.	
	12.3 Le qualifiche di arbitro, di ufficiale di gara, di com-	
	ponente della giuria di gara, comprese il presidente delle	
	stesse, sono incompatibili con qualsiasi altra carica	
	nell'Associazione.	
	12.4 Nel caso in cui si verifichi tale cumulo, entro 15	
	(quindici) giorni dal momento in cui il soggetto ha avuto no-	
	tizia dell'elezione o della nomina, deve optare comunicando	
	al Presidente Nazionale la carica che viene lasciata; in man-	
	canza dell'opzione si considererà decaduta la carica naziona-	
	le rispetto a quella territoriale, la carica nazionale ri-	
	spetto alla carica sportiva elettiva nazionale in altro En-	
	te, la carica associativa rispetto a quella nell'organismo	
	affiliato e in ogni diverso caso, la carica conferita per ul-	
	tima.	
	ARTICOLO 13	
	ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA	
	13.1 L'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria è costi-	
	tuita dai Delegati regionali regolarmente eletti nelle assem-	

	blee regionali ed in caso di assenza o temporaneo impedimen-	
	to, dai delegati supplenti, in rappresentanza degli organi-	
	smi affiliati con diritto di voto. Il Presidente Nazionale,	
	i membri degli altri organi nazionali, di cui all'art. 11,	
	assistono ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.	
	13.2 L'assemblea ordinaria ha i seguenti poteri:	
	a) su proposta del Presidente Nazionale, elegge il Presiden-	
	te ed il Segretario dell'assemblea;	
	b) elegge il Presidente Nazionale dell'Associazione OPES;	
	c) elegge il Consiglio Nazionale dell'Associazione OPES;	
	d) elegge il Revisore Unico dei Conti, nonché il soggetto in-	
	caricato della revisione legale dei conti ove obbligatorio	
	ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;	
	e) elegge, su proposta del Presidente Nazionale, il Presiden-	
	te Onorario;	
	f) definisce i programmi e gli orientamenti dell'Associazio-	
	ne OPES;	
	g) approva il bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta	
	esecutiva nazionale e ratificato dal Consiglio Nazionale;	
	h) ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi del-	
	le disposizioni di legge vigenti, approva il bilancio socia-	
	le predisposto dalla Giunta esecutiva nazionale e ratificato	
	dal Consiglio Nazionale;	
	i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confron-	

	ti;	
	l) approva il regolamento dei lavori assembleari;	
	m) delibera, in merito allo scioglimento, la trasformazione,	
	la fusione o la scissione dell'associazione;	
	n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	13.3 L'assemblea ordinaria si riunisce:	
	a) ogni anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione	
	del bilancio di esercizio;	
	b) ogni quattro anni per l'elezione degli Organi nazionali	
	dell'Associazione OPES.	
	13.4 L'assemblea è convocata dal Presidente Nazionale	
	dell'Associazione OPES, che ne fissa l'ordine del giorno, a	
	mezzo lettera raccomandata e/o comunicazione elettronica e/o	
	tramite pec spedita ai delegati regionali, e/o comunque dan-	
	done idonea visibilità pubblica almeno 30 (trenta) giorni	
	prima della sua effettuazione.	
	13.5 L'avviso di convocazione indicherà gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assem-	
	blea, in prima ed in seconda convocazione. Tra la prima e la	
	seconda convocazione devono passare almeno 24 (ventiquattro)	
	ore e non più di 10 (dieci) giorni, 15 (quindici) giorni per	
	l'assemblea straordinaria.	
	13.6 Salvo quanto previsto dagli artt. 11.4, 45 e 46 del pre-	
	sente statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita, in pri-	

	ma convocazione, con la presenza di almeno la metà dei dele-	
	gati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei	
	delegati intervenuti aventi diritto al voto. L'Assemblea è	
	introdotta dal Presidente Nazionale o, in caso di assenza o	
	impedimento, dal Vice Presidente con funzioni vicarie, ovve-	
	ro, in mancanza, dal Vice Presidente presente di maggiore an-	
	zianità.	
	13.7 L'assemblea, su proposta del Presidente Nazionale, eleg-	
	ge il proprio Presidente oltre ad un Segretario per la verba-	
	lizzazione. Possono partecipare all'assemblea i Delegati che	
	siano in regola con le quote di tesseramento e che non abbia-	
	no subito sanzioni di squalifica, inibizione e/o interdizio-	
	ne in corso di esecuzione.	
	13.8 Nel caso di assemblea elettiva, in seconda convocazio-	
	ne, è necessaria la presenza di almeno il 35% degli aventi	
	diritto al voto. Nel caso in cui l'Ente abbia più di 5.000	
	affiliati, è necessario almeno il 20% degli aventi diritto	
	al voto. È fatto salvo in ogni caso quanto previsto	
	dall'art. 11.4.	
	13.9 L'assemblea elegge le varie cariche, di cui al comma 2	
	del presente articolo, su schede separate per ognuna di loro	
	(su unica scheda in caso di un unico candidato presidente),	
	contenenti i nominativi dei candidati che hanno presentato	
	la propria candidatura.	
	13.10 Nelle assemblee elettive, le votazioni devono essere	

	separate e successive. Il Presidente Nazionale e le altre ca-	
	riche devono essere votati su schede differenti, indicando	
	il numero di preferenza a disposizione delle affiliate aven-	
	ti diritto di voto per ogni singolo incarico elettivo (Presi-	
	dente Nazionale: 1(uno) pref.; CN: 3 (tre) pref. - di cui al-	
	meno una di genere diverso -; Revisore Unico o Collegio dei	
	Revisori dei Conti: 1 (uno) pref.). Nelle assemblee elettive	
	risulta eletto chi ha conseguito più voti. Le deliberazioni	
	dell'assemblea sono di norma prese a maggioranza dei presen-	
	ti. In caso di un'unica candidatura alla presidenza e di	
	un'unica lista, la votazione può avvenire su un'unica sche-	
	da. Il Presidente Nazionale è eletto, anche in caso di bal-	
	lottaggio, con la maggioranza assoluta dei voti validamente	
	espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei vo-	
	ti nulli.	
	13.11 Nel caso di scioglimento degli organi, per impedimento	
	definitivo del Presidente, o per la scadenza dell'eventuale	
	gestione commissariale e l'Assemblea elettiva si sia regolar-	
	mente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Gio-	
	chi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo	
	svolgimento dell'assemblea ordinaria elettiva convocata al	
	termine del successivo quadriennio olimpico.	
	13.12 Nell'Assemblea Nazionale è esclusa la possibilità di	
	rilascio di deleghe.	
	13.13 I componenti degli Organi direttivi di gestione	

	dell'Ente non possono rappresentare le associazioni e so-	
	cietà votanti né direttamente, né, qualora previsto, per de-	
	lega, in occasione della celebrazione delle assemblee o co-	
	munque di riunioni di Organi che deliberano in ordine all'ap-	
	provazione del bilancio consuntivo.	
	13.14 L'Assemblea straordinaria è convocata quando ne faccia-	
	no richiesta almeno un decimo degli organismi affiliati aven-	
	ti diritto al voto o la metà più uno dei componenti il CN.	
	In tale ipotesi l'ODG è stabilito dai richiedenti. L'assem-	
	blea straordinaria è altresì convocata per deliberare sulle	
	proposte di modifica allo Statuto, sulla proposta di sciogli-	
	mento dell'Associazione OPES, e per provvedere all'elezione	
	degli organi o all'integrazione degli stessi nell'ipotesi	
	sia previsto dallo Statuto.	
	13.15 L'assemblea straordinaria deve essere indetta e cele-	
	brata entro 90 (novanta) giorni dall'evento che l'ha determi-	
	nato. L'assemblea straordinaria delibera su tutti gli argo-	
	menti all'ODG. Alla convocazione dell'assemblea è competente	
	l'organo statutario preposto.	
	13.16 Il diritto di partecipazione all'assemblea con diritto	
	di voto è accertato da un'apposita commissione nominata in	
	occasione della convocazione dalla Giunta esecutiva naziona-	
	le. Lo scrutinio delle schede di voto è eseguito da un'appo-	
	sita commissione eletta dall'assemblea contestualmente al	
	Presidente della stessa. I componenti di entrambe le commis-	

	sioni non possono essere scelti tra i candidati nell'assem-	
	blea elettiva. Salvo quanto previsto dal successivo comma, i	
	sistemi di votazione sono:	
	a) per alzata di mano e controprova (sempre, con l'esclusio-	
	ne delle elezioni di cui alla lettera c);	
	b) per appello nominale (sempre, con l'esclusione delle ele-	
	zioni di cui alla lettera c);	
	c) a scrutinio segreto (per l'elezione delle cariche qualora	
	il numero dei candidati superi quello degli altri eleggibi-	
	li);	
	d) per acclamazione (in caso di unica candidatura alla presi-	
	denza e per l'elezione delle cariche qualora il numero dei	
	candidati coincida con quello degli eleggibili).	
	13.17 In caso di assemblea elettiva, ordinaria o straordinaria,	
	nonché in caso di assemblea straordinaria relativa	
	all'approvazione delle modifiche statutarie, è adottato un	
	sistema di voto in forma elettronica in presenza, ovvero in	
	forma elettronica a distanza, secondo modalità che garanti-	
	scano la certezza e la trasparenza della procedura, nonché	
	il rispetto delle regole previste per lo specifico voto e	
	nel rispetto della disciplina adottata dalla Giunta Naziona-	
	le del CONI.	
	ARTICOLO 14	
	OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE CANDIDATURE	
	14.1 Salvo quanto previsto al successivo comma 2 del presen-	

	te articolo, relativamente alla candidatura del Presidente	
	Nazionale, le candidature per le varie cariche di cui al pre-	
	cedente articolo 13, comma 2, devono essere presentate entro	
	25 (venticinque) giorni precedenti all'assemblea, alla Segre-	
	teria Generale che ne rilascerà ricevuta. Le predette candi-	
	dature devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti	
	delle società e associazioni in rappresentanza di almeno il	
	10% degli aventi diritto al voto, salvo diversa previsione	
	di percentuale applicabile in ordine al numero totale delle	
	associazioni e società aventi potere votativo, così come pre-	
	visto all'art 4, rubricato "Congressi elettivi", di cui ai	
	Principi Fondamentali degli statuti degli enti di promozione	
	sportiva, adottati dal CONI con delibera C.N. n. 1760 del 5	
	giugno 2024.	
	14.2 Per la candidatura alla carica di Presidente Nazionale	
	di OPES, è previsto un obbligo di sottoscrizione della candi-	
	datura da parte dei legali rappresentanti delle società e as-	
	sociazioni aventi diritto al voto, secondo il seguente sche-	
	ma:	
	1) fino a 200 (duecento) associazioni e società aventi dirit-	
	to al voto: 12%;	
	2) da 201 (duecentouno) a 2000 (duemila) associazioni e so-	
	cietà aventi diritto al voto: fino a 200 (duecento) affilia-	
	ti si applica quanto previsto al punto 1 a cui si aggiunge	
	l'11% calcolato sul numero restante;	

	3) da 2001 (duemilauno) a 4000 (quattromila) associazioni e	
	società aventi diritto al voto: fino a 2000 (duemila) affi-	
	liati si applica quanto previsto al punto 2 a cui si aggiun-	
	ge il 9% sul numero restante;	
	4) da 4001 (quattromila uno) a 6000 (seimila) associazioni e	
	società aventi diritto al voto: fino a 4000 (quattromila) af-	
	filiati si applica quanto previsto al punto 3 a cui si ag-	
	giunge il 7% sul numero restante;	
	5) da 6001 (seimila uno) e oltre associazioni e società aven-	
	ti diritto al voto: fino a 6000 (seimila) affiliati si appli-	
	ca quanto previsto al punto 4 a cui si aggiunge il 5% sul nu-	
	mero restante.	
	14.3 Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se >	
	0,5 oppure 0 se ≤ 0,5).	
	14.4 Non è consentita la previsione di un numero minimo e un	
	numero massimo di sottoscrizioni delle candidature suddivise	
	per Regioni di appartenenza dei candidati.	
	14.5 Per le candidature alle cariche elettive è sufficiente	
	la vigenza di un tesseramento valido.	
	14.6 Per l'eleggibilità alle cariche dell'Ente devono essere	
	presentate candidature individuali e non è consentito presen-	
	tare candidature a più cariche nell'ambito della medesima as-	
	semblea.	
	ARTICOLO 15	
	IL CONSIGLIO NAZIONALE	

	15.1 Il Consiglio Nazionale è composto da:	
	a) il Presidente Nazionale eletto dall'Assemblea Nazionale;	
	b) i 45 (quarantacinque) membri eletti dall'Assemblea Nazio-	
	nale;	
	c) partecipa senza diritto di voto il Segretario Generale.	
	Ai lavori del CN possono essere invitati a partecipare, sen-	
	za diritto di voto, i rappresentanti dei comitati territoria-	
	li e/o di settore.	
	15.2 Subito dopo la sua elezione il CN si riunisce per desi-	
	gnare tra i suoi componenti i 15 (quindici) componenti della	
	GEN e designa, tra costoro, 5 (cinque) Vice Presidenti nazio-	
	nali, di cui uno Vicario ed elegge il Presidente del Consi-	
	glio Nazionale, al quale spetta il compito di presiedere il	
	Consiglio medesimo, nonché di svolgere una funzione di rac-	
	cordo tra il Consiglio Nazionale e la Giunta esecutiva nazio-	
	nale, alla quale partecipa senza diritto di voto.	
	ARTICOLO 16	
	RIUNIONI E COMPITI DEL CN	
	16.1 Il CN è convocato ogni qual volta il Presidente Naziona-	
	le dell'Associazione OPES lo ritenga necessario, oppure su	
	richiesta di almeno 17 (diciassette) dei suoi membri e in o-	
	gni caso almeno 3 (tre) volte l'anno. Le riunioni del CN so-	
	no valide se risulta presente la maggioranza (metà più uno)	
	dei membri in carica aventi diritto di voto; se la riunione	
	del CN non è valida per mancanza di numero, la seconda convo-	

	cazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.	
	16.2 L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data,	
	l'orario, l'ordine del giorno, è comunicato dal Presidente	
	nazione dell'Associazione OPES, anche per via telematica, al-	
	meno dieci (dieci) giorni prima della riunione, a tutti i	
	componenti del CN nonché al Revisore Unico dei Conti.	
	16.3 II CN delibera a maggioranza dei membri presenti, in ca-	
	so di parità prevale il voto del Presidente Nazionale	
	dell'Associazione OPES o di chi lo sostituisce.	
	16.4 Le deliberazioni del CN sono immediatamente esecutive.	
	16.5 Il Consiglio Nazionale subito dopo la sua elezione desi-	
	gna:	
	a) la Giunta esecutiva nazionale (GEN), composta dal Presi-	
	dente Nazionale e dai 15 (quindici) membri eletti dal Consi-	
	glio Nazionale dell'Associazione OPES al suo interno;	
	b) tra i componenti della GEN designa i 5 (cinque) Vice Pre-	
	sidenti Nazionali, tra cui il Vice Presidente Vicario.	
	16.6 Il CN approva il bilancio preventivo ed il bilancio so-	
	ciale predisposto dalla GEN.	
	16.7 Il CN ratifica le delibere assunte dalla GEN e svolge	
	gli eventuali ulteriori compiti previsti dal	
	presente Statuto.	
	16.8 Il Consiglio Nazionale, inoltre:	
	a) individua, di intesa con il Presidente Nazionale dell'As-	
	sociazione OPES, le attività diverse da quelle di interesse	

	generale esercitabili dall'Associazione, nel rispetto dei	
	criteri e limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo set-	
	tore;	
	b) sentito il Presidente Nazionale dell'Associazione OPES,	
	documenta il carattere secondario e strumentale delle atti-	
	vità diverse da quelle di interesse generale, ai sensi	
	dell'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e	
	successive modifiche e integrazioni.	
	16.9 In caso di dimissioni o decadenza di componenti gli or-	
	gani direttivi in numero tale da non dar luogo alla decaden-	
	za dell'intero Organo, si provvede all'integrazione del CN	
	con i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno	
	la metà dei voti conseguiti dell'ultimo eletto. Nel caso in	
	cui tale ultimo requisito non sia rispettato, i membri man-	
	canti verranno sostituiti nella prima Assemblea utile. I nuo-	
	vi eletti restano comunque in carica per il solo tempo resi-	
	duo al completamento del quadriennio in corso.	
	16.10 Le funzioni di membro del CN sono esercitate a titolo	
	gratuito.	
	ARTICOLO 17	
	DECADENZA DEI CONSIGLIERI - CESSAZIONE DELLA MAGGIORANZA DE-	
	GLI STESSI	
	17.1 Si ha decadenza da parte dei membri del CN quando gli	
	stessi si trovano a non possedere più i requisiti necessari	
	all'elezione. La decadenza è rilevata dal medesimo CN su i-	

	stanza di un Consigliere o del Revisore Unico dei Conti.	
	17.2 Si ha impedimento temporaneo o definitivo del Presiden-	
	te Nazionale quando, per effetto di cause di forza maggiore,	
	il Presidente Nazionale non possa esercitare, temporaneamen-	
	te o definitivamente, le proprie prerogative.	
	17.3 Nei casi di dimissioni del Presidente Nazionale, si ha	
	la decadenza immediata del Presidente e del CN e si provvede	
	alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per il rinno-	
	vo delle cariche entro 90 (novanta) giorni. Quest'ultimo re-	
	sterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da esple-	
	tarsi unitamente al Presidente Nazionale e, in caso di di-	
	chiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente	
	al Vice Presidente Vicario.	
	17.4 In caso di impedimento definitivo del Presidente Nazio-	
	nale, si ha la decadenza immediata dei CN. II Vice Presiden-	
	te Vicario convocherà entro 90 (novanta) giorni l'Assemblea	
	straordinaria per il rinnovo delle cariche. I nuovi eletti	
	resteranno comunque in carica per il solo tempo residuo al	
	completamento del quadriennio olimpico in corso.	
	17.5 Il CN ed il Presidente Nazionale decadono qualora la	
	maggioranza dei propri componenti presenti contemporaneamen-	
	te, in quanto presentate in un arco temporale inferiore ai	
	sette giorni, le proprie dimissioni; in tal caso il Presiden-	
	te Nazionale rimane in carica in regime di prorogatio per	
	l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'As-	

	semblea straordinaria per il rinnovo delle cariche entro 90	
	(novanta) giorni.	
	17.6 Il CN ed il Presidente decadono automaticamente con la	
	mancata approvazione del bilancio consuntivo, qualora tale	
	mancata approvazione sia stata assunta dall'Assemblea con il	
	quorum previsto dall'art 13 comma 6. Si applicano in tal ca-	
	so le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.	
	17.7 Le dimissioni che originano decadenza di organi sociali	
	sono revocabili entro e non oltre 30 (trenta) giorni se non	
	diversamente ed espressamente formulato.	
	ARTICOLO 18	
	IL PRESIDENTE NAZIONALE	
	Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'As-	
	sociazione OPES e viene eletto dall'Assemblea Nazionale. A	
	tal fine il Presidente:	
	a) sovrintende alla gestione dell'Associazione;	
	b) convoca e presiede la GEN, convoca il CN e convoca anche	
	l'Assemblea nei casi previsti dal presente statuto;	
	c) firma, impegna, apre conti correnti bancari e postali e	
	fa richiesta di fidi bancari in nome e per conto dell'Asso-	
	ciatione OPES e può compiere, in caso di necessità e urgen-	
	za, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministra-	
	zione nell'interesse dell'Associazione OPES, salvo ratifica	
	della GEN e del CN nella prima riunione utile;	
	d) nomina, sentito il parere dalla GEN ai fini della ratifi-	

	ca della determina di nomina, il Giudice unico nazionale di	
	settore e sezione;	
	e) nomina, sentito il parere dalla GEN ai fini della ratifi-	
	ca della determina di nomina, i componenti del Collegio dei	
	Probiviri;	
	f) nomina, sentito il parere dalla GEN ai fini della ratifi-	
	ca della determina di nomina, i componenti della Commissione	
	d'Appello;	
	g) nomina, sentito il parere dalla GEN ai fini della ratifi-	
	ca della determina di nomina, il Procuratore Sociale ed even-	
	tuali sostituti;	
	h) nomina e revoca, con propria determina, il Segretario Ge-	
	nerale dell'Associazione OPES;	
	i) controlla e vigila sui Presidenti dei Comitati regionali,	
	provinciali e comunali, nonché sull'esecuzione delle delibe-	
	razioni a carattere regionale, provinciale e comunale;	
	l) può delegare temporaneamente ai Vice Presidenti le pro-	
	prie attribuzioni, fatta eccezione per quelle di esclusiva	
	competenza del Presidente; in caso di dimissioni e di impedi-	
	mento definitivo saranno applicate le disposizioni dell'arti-	
	colo 17 del presente Statuto;	
	m) ha la facoltà di concedere la grazia purché risulti scon-	
	tata almeno la metà della pena, nei casi di radiazione non	
	può essere concessa prima che siano decorsi almeno cinque an-	
	ni dalla data del provvedimento definitivo;	

	n) nomina, sentito il parere della Giunta Esecutiva nazionale, i componenti della Consulta del Terzo settore;	
	o) convoca e presiede la Consulta del Terzo settore;	
	p) svolge gli eventuali ulteriori compiti previsti dal presente Statuto.	
	ARTICOLO 19	
	I VICE-PRESIDENTI NAZIONALI E VICARIO	
	19.1 I Vice Presidenti nazionali, in numero di 5 (cinque), sono designati dal CN tra i componenti della GEN. Tra i Vice Presidenti nazionali è designato il Vice Presidente Nazionale Vicario.	
	19.2 In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente Nazionale è sostituito dal Vice- Presidente Vicario designato dal CN tra i 5 (cinque) Vice Presidenti Nazionali. In caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano in carica e, a parità di carica, dal più anziano di età.	
	ARTICOLO 20	
	LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE	
	20.1 La GEN è costituita dal Presidente Nazionale e dai 15 (quindici) componenti designati dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti.	
	20.2 Partecipano alla GEN senza diritto di voto: il Segretario Generale e il Presidente del Consiglio nazionale.	
	20.3 La GEN ha i seguenti compiti:	

	a) adotta i provvedimenti necessari per la ordinaria e corrente amministrazione;	
	b) predispone il bilancio preventivo e sociale da sottoporre all'approvazione da parte del CN e predispone il bilancio d'esercizio da sottoporre alla ratifica del CN ed all'approvazione dell'assemblea;	
	c) istituisce la Commissione Tecnica nazionale e ne disciplina il regolamento, nominandone i responsabili, i componenti e le norme di funzionamento e sottoponendola alla ratifica del CN.	
	d) ratifica i Regolamenti dell'Associazione OPES, nonché eventuali regolamenti settoriali;	
	e) ratifica la determinazione delle quote di affiliazione e tesseramento;	
	f) determina, d'intesa con il Presidente Nazionale, i settori operativi dell'Associazione OPES costituiti per discipline o aree di attività richieste dagli organismi affiliati e dai tesserati aderenti;	
	g) esercita il controllo di legittimità sulle elezioni nelle Assemblee territoriali;	
	h) ratifica la nomina del Giudice Unico di Settore e di Sezione proposta dal Presidente Nazionale;	
	i) ratifica la nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri, proposti dal Presidente Nazionale;	
	l) ratifica la nomina dei componenti della Commissione d'Ap-	

	pello, proposti dal Presidente Nazionale;	
	m) ratifica la nomina del Procuratore Sociale e di eventuali	
	sostituti, proposti dal Presidente Nazionale;	
	n) ratifica la nomina dei responsabili di Settori proposti	
	dal Presidente Nazionale;	
	o) ratifica la nomina del Giudice Unico Territoriale di Set-	
	tore e Sezione;	
	p) propone, d'intesa con il Presidente Nazionale, al CN il	
	Presidente del Comitato D'Onore ed i suoi membri. Il Comita-	
	to d'Onore è composto da campioni olimpici, testimonial e	
	persone che si sono particolarmente distinte per meriti spor-	
	tivi, speciali ed umanitari, il Comitato d'Onore svolge il	
	precipuo compito di fornire un'immagine positiva dello sport	
	e dei valori sociali che l'Ente si propone di perseguire. Co-	
	stituisce organismo onorifico e non munito del diritto di vo-	
	to nelle assemblee sociali;	
	q) d'intesa con il Presidente, può concedere l'amnistia o	
	l'indulto prefissandone i limiti;	
	r) ratifica il regolamento recante le procedure di affilia-	
	zione degli Organismi e di tesseramento;	
	s) svolge gli eventuali ulteriori compiti previsti dal pre-	
	sente Statuto;	
	t) provvede annualmente a definire un elenco delle discipli-	
	ne sportive praticate dandone comunicazione al CONI ed ai	
	propri affiliati e tesserati.	

	20.4 In caso di gravi irregolarità nella gestione e di gravi	
	violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi	
	dei Comitati territoriali, ovvero nel caso di constatata im-	
	possibilità di funzionamento dei medesimi comitati, la GEN	
	può sciogliere i Comitati territoriali e ratificare la nomi-	
	na di un Commissario, proposto dal Presidente Nazionale, che	
	dovrà prevedere alla ricostituzione degli Organi decaduti en-	
	tro 180 (centoottanta) giorni.	
	20.5 La GEN può ratificare la designazione un Commissario	
	territoriale, proposto dal Presidente Nazionale, nel caso in	
	cui in una regione o provincia non si raggiunga il numero de-	
	gli organismi affiliati previsto dal presente Statuto. Il	
	Commissario Territoriale rappresenta l'Associazione OPES sul	
	piano regionale, provinciale e comunale ed ha il compito di	
	aggiungere il numero di organismi affiliati previsto per la	
	costituzione degli Organi Territoriali.	
	20.6 La GEN può incaricare, ove necessario, Commissioni e di-	
	sporre ispezioni con appositi ispettori incaricati.	
	20.7 Tutte le delibere adottate dalla GEN, regolarmente co-	
	stituita a maggioranza dei componenti, sono assunte a maggio-	
	ranza dei membri presenti (nel caso di parità prevarrà il vo-	
	to del Presidente Nazionale e di chi presiede la riunione).	
	20.8 Le deliberazioni assunte dalla GEN devono essere sotto-	
	poste alla ratifica del CN nella sua prima riunione utile.	
	20.9 La GEN si riunisce periodicamente secondo le esigenze.	

	20.10 L'avviso di convocazione contenente il luogo, la data,	
	l'orario, le modalità e l'ordine del giorno, è comunicato,	
	anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della	
	riunione, a tutti i componenti della GEN.	
	ARTICOLO 21	
	LA SEGRETERIA GENERALE	
	21.1 La Segreteria Generale è composta, a titolo esemplifica-	
	tivo ma non esaustivo, dagli uffici Tesseramento ed Affilia-	
	zioni, Stampa, Relazioni Esterne, Bilancio, Legale, Rapporti	
	Internazionali, Progettazione Nazionale ed Internazionale,	
	Servizio Civile e da quanti altri necessari per il buon fun-	
	zionamento della Segreteria Generale.	
	21.2 I responsabili degli uffici, di cui al comma del pre-	
	sente articolo, sono individuati dal Presidente Nazionale di	
	intesa con il Segretario Generale.	
	21.3 La Segreteria Generale, sotto la direzione del Segreta-	
	rio Generale, esegue le deliberazioni del Presidente Naziona-	
	le, del CN, della GEN e dell'Assemblea Nazionale, provveden-	
	do inoltre alla pratica attuazione dei programmi di attività	
	annuali.	
	ARTICOLO 22	
	IL SEGRETARIO GENERALE	
	22.1 Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Nazio-	
	nale. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi asse-	
	gnati, il Presidente Nazionale può revocare il Segretario Ge-	

	nerale.	
	22.2 Le determine con cui il Presidente Nazionale nomina e/o	
	revoca il Segretario Generale devono essere ratificate dalla	
	GEN.	
	22.3 Il Segretario Generale può essere designato anche tra	
	soggetti non facenti parte della compagine associativa.	
	22.4 Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del CN,	
	della GEN, dei quali è Segretario, dell'Assemblea Nazionale	
	e della Consulta del Terzo settore. Partecipa, altresì, di	
	diritto a tutte le riunioni degli Organi nazionali.	
	22.5 Esegue le deliberazioni del CN, della GEN e dell'Assem-	
	blea Nazionale in merito al buon funzionamento dell'Associa-	
	zione.	
	22.6 Il Segretario Generale provvede alla gestione ammini-	
	strativa in base agli indirizzi del Presidente Nazionale;	
	fornisce supporto alla GEN nella predisposizione del bilan-	
	cio di previsione e del bilancio consuntivo e provvede agli	
	adempimenti connessi; esercita le altre attribuzioni previ-	
	ste dalla legge e dal presente Statuto.	
	22.7 Il Segretario Generale, d'intesa con il Presidente Na-	
	zionale e con determina di quest'ultimo, può nominare e/o re-	
	vocare un Vice Segretario Generale, il quale svolge le atti-	
	vità di gestione in ausilio del Segretario Generale.	
	ARTICOLO 23	
	IL REVISORE UNICO DEI CONTI	

	23.1 L'Assemblea elettiva nomina, quale organo di controllo	
	monocratico dell'Associazione, il Revisore Unico dei Conti.	
	Il Revisore Unico dei Conti è eletto tra soggetti iscritti	
	all'albo dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 2397, comma	
	2, del Codice civile e può essere scelto tra soggetti non fa-	
	centi parte della compagine associativa ma in ogni caso in	
	possesso degli oggettivi e idonei requisiti richiesti per	
	l'esercizio della funzione. Il Revisore dura in carica quat-	
	tro (quattro) anni ed è rieleggibile. Il Revisore Unico non	
	decade in caso di decadenza del CN, della GEN o del Presiden-	
	te Nazionale.	
	23.2 Il Revisore Unico dei Conti effettua riscontro della ge-	
	stione contabile dell'Associazione OPES e accerta la regola-	
	re tenuta dei libri contabili. Esamina i bilanci preventivi	
	e consuntivi predisponendo una propria relazione.	
	23.3 Il Revisore unico dei Conti, inoltre:	
	a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con	
	riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giu-	
	gno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatez-	
	za dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e	
	sul suo concreto funzionamento;	
	b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fi-	
	nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e atte-	
	sta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato re-	

	dato in conformità alle relative linee guida;	
	c) può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione	
	e di controllo, e chiedere agli amministratori, a tal fine,	
	notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determi-	
	nati affari.	
	23.4 Il Revisore Unico dei Conti deve essere convocato alle	
	riunioni del CN e di tutti gli organi chiamati a adottare	
	provvedimenti amministrativi.	
	23.5 Per il funzionamento, la decadenza, la sostituzione del	
	Revisore Unico si applicano le norme previste in tema di Col-	
	legio Sindacale delle società per azioni.	
	23.6 Il Revisore Unico non può ricoprire altri incarichi na-	
	zionali e territoriali né può ricoprire cariche dirigenziali	
	negli organismi affiliati. Per l'opzione in caso di cariche	
	incompatibili si fa riferimento a quanto contenuto nell'art.	
	12 del presente Statuto.	
	23.7 Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legi-	
	slativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. L'Assemblea elettiva	
	affida altresì al Revisore Unico l'incarico della revisione	
	legale dei conti. In alternativa, l'incarico della revisione	
	legale dei conti può essere affidato dalla GEN ad un sogget-	
	to esterno, iscritto nell'apposito registro, o ad una so-	
	cietà di revisione legale.	
	ARTICOLO 24	
	IL PRESIDENTE ONORARIO NAZIONALE	

	24.1 Il Presidente Onorario nazionale può essere eletto	
	dall'Assemblea Nazionale su proposta del Presidente Naziona-	
	le di OPES.	
	24.2 Il Presidente Onorario nazionale partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale con diritto di	
	intervento ma non di voto.	
	TITOLO IV	
	ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI	
	ARTICOLO 25	
	STRUTTURE E ORGANI TERRITORIALI	
	25.1 Sono strutture territoriali dell'Associazione i Comitati Regionali, Provinciali, Comunali e relativi organi. I Comitati possono dotarsi di un proprio regolamento, purché conforme alla normativa vigente e alle prescrizioni di cui al presente Statuto, al fine di disciplinare gli aspetti della vita associativa dei livelli organizzativi intermedi.	
	25.2 Le strutture territoriali dotate di autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile, rispondono, per quanto di rispettiva competenza, esclusivamente delle obbligazioni direttamente contratte.	
	25.3 È fatto obbligo ad ogni struttura territoriale di adempiere con la massima diligenza agli obblighi imposti dalla normativa sportiva, tributaria, civile e del lavoro.	
	25.4 È fatto obbligo ad ogni struttura territoriale di provvedere annualmente all'approvazione, da parte dell'organo di	

	governo, del rendiconto consuntivo, entro il mese di marzo	
	di ogni anno.	
	25.5 I rendiconti sono predisposti e redatti dai consigli	
	provinciali della relativa struttura territoriale, secondo	
	lo schema approvato con apposito regolamento dalla Giunta E-	
	secutiva Nazionale.	
	25.6 Un comitato comunale può essere costituito quando nel	
	comune sono affiliate aventi diritto di voto almeno tre so-	
	cietà/associazioni; un comitato provinciale è costituito	
	quando nella provincia sono affiliate aventi diritto di voto	
	almeno tre società/associazioni; un comitato regionale è co-	
	stituito quando almeno la metà delle province, arrotondata	
	per eccesso, hanno il requisito di cui sopra. Nel caso in	
	cui nella regione, provincia o comune non si raggiunga il nu-	
	mero di organismi affiliati aventi diritto di voto prevista	
	dal precedente comma, la GEN può ratificare la nomina, su	
	proposta del Presidente nazionale, di un Commissario Territo-	
	riale che rappresenta l'Associazione OPES sul piano regiona-	
	le, provinciale e comunale ed ha il compito di raggiungere	
	il numero di organismi affiliati prevista per la costituzio-	
	ne degli organi territoriali.	
	25.7 Sono organi territoriali della OPES:	
	a) l'Assemblea Regionale;	
	b) il Direttivo Regionale;	
	c) il Consiglio Regionale;	

	d) il Presidente Regionale;	
	e) l'Assemblea Provinciale;	
	f) il Direttivo Provinciale;	
	g) il Consiglio Provinciale;	
	h) il Presidente Provinciale;	
	i) Assemblea Comunale;	
	l) il Direttivo Comunale;	
	m) il Consiglio Comunale;	
	n) il Presidente Comunale;	
	o) il Giudice Unico Territoriale di Settore;	
	p) il Commissario Territoriale.	
	25.8 Tutti gli Organi territoriali durano in carica quattro	
	anni coincidenti con il quadriennio olimpico.	
	25.9 In caso di estinzione e/o scioglimento di un Comitato	
	regionale e/o Comitato provinciale e/o Comitato comunale, il	
	patrimonio residuo potrà essere devoluto, ove questo non con-	
	trasti con la normativa vigente, ad OPES aps e comunque nel	
	rispetto di quanto disposto dall'art. 9 del d.lgs. 117 del	
	03/07/2017.	
	ARTICOLO 26	
	L'ASSEMBLEA REGIONALE	
	26.1 L'Assemblea Regionale è composta dai rappresentanti le-	
	gali degli organismi affiliati nell'ambito della regione con	
	diritto di voto. Ciascun organismo affiliato può essere rap-	
	presentato attraverso delega. Le deleghe, limitate alla rap-	

	presentatività alla solo assemblea in svolgimento, possono	
	essere rilasciate ai Presidenti di associazioni e società a-	
	venti diritto di voto ed appartenenti della stessa regione	
	o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai diri-	
	genti in carica che li sostituiscono, in numero di:	
	1 delega, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino	
	a 200 associazioni e società votanti;	
	2, fino a 500 associazioni e società votanti;	
	3, fino a 1000 associazioni e società votanti;	
	4, fino a 1500 associazioni e società votanti;	
	5, oltre le 1500 associazioni e società votanti;	
	26.2 I componenti degli Organi direttivi di gestione dell'En-	
	te non possono rappresentare i soggetti affiliati votanti né	
	direttamente, né, qualora prevista, per delega, in occasione	
	della celebrazione delle assemblee o comunque di riunioni di	
	Organi che deliberano in ordine all'approvazione del bilan-	
	cio consuntivo.	
	26.3 L'Assemblea Regionale sovrintende alle attività svolte	
	dal Comitato Regionale.	
	26.4 L'Assemblea Regionale si riunisce ogni quattro anni in	
	forma ordinaria per il rinnovo degli Organi Territoriali Re-	
	gionali e per l'elezione dei Delegati Regionali per le Assem-	
	blee nazionali, come meglio indicate al successivo art. 27,	
	e in forma straordinaria nei casi di decadenza degli Organi	
	Regionali o quando ne facciano richiesta la metà più uno de-	

	gli aventi diritto al voto o la metà più uno dei componenti	
	del Consiglio Regionale.	
	26.5 Per il funzionamento e per le disposizioni relative al-	
	la celebrazione, indizione e convocazione dell'Assemblea Re-	
	gionale si fa riferimento alle norme dell'Assemblea naziona-	
	le, in quanto compatibili.	
	ARTICOLO 27	
	I DELEGATI REGIONALI E IL DIRETTIVO REGIONALE	
	27.1 L'Assemblea Regionale elegge i propri delegati regiona-	
	li e i loro supplenti, che restano in carica per quattro an-	
	ni e insieme ai membri del Consiglio Regionale costituiscono	
	il Direttivo Regionale.	
	27.2 Il Direttivo Regionale deve essere riunito almeno una	
	volta l'anno per l'approvazione della relazione dell'atti-	
	vità finanziaria della precedente gestione e per dettare gli	
	indirizzi dell'attività regionale, nonché, ove previsto, per	
	l'approvazione dei bilanci.	
	27.3 I delegati regionali rappresentano in seno all'Assem-	
	blea nazionale gli organismi affiliati con diritto di voto,	
	ogni Delegato in seno all'Assemblea nazionale esprime un vo-	
	to.	
	27.4 Gli organismi affiliati, per partecipare all'Assemblea,	
	devono essere in regola con il pagamento delle quote associa-	
	tive e non essere sottoposti a sanzioni di squalifica o ini-	
	bizione in corso di esecuzione.	

	27.5 L'Assemblea Regionale elegge i delegati regionali tra	
	coloro che sono presidenti o dirigenti in carica di organi-	
	smi affiliati aventi diritto al voto, purché indicati separa-	
	tamente da quelli indicati per l'incarico di Presidente e di	
	Membri del Consiglio nella lista per le elezioni degli orga-	
	ni territoriali.	
	27.6 Le regioni esprimono un delegato regionale per ogni 50	
	(cinquanta) organismi affiliati con diritto di voto di cui	
	dispongono. Viene eletto il delegato che ha ottenuto la mag-	
	gioranza dei voti.	
	27.7 Gli eventuali voti eccedenti i 50 (cinquanta), verranno	
	assegnati ad uno dei delegati o suo sostituto, primi eletti	
	nelle Assemblee Regionali, in aggiunta ai 50 (cinquanta) vo-	
	ti già spettanti allo stesso.	
	27.8 Le regioni che non dispongono del numero di 50 (cinquan-	
	ta) organismi affiliati con diritto di voto, saranno comun-	
	que rappresentate, per i voti spettanti, da un delegato elet-	
	to nelle Assemblee Regionali.	
	27.9 Gli organismi affiliati, in caso di commissariamento	
	del Comitato Territoriale di appartenenza per territorio, ai	
	sensi dell'art. 20 comma 4 del presente Statuto, conservano	
	il diritto di voto nelle Assemblee Elettive.	
	ARTICOLO 28	
	IL CONSIGLIO REGIONALE E IL PRESIDENTE REGIONALE	
	28.1 Il Comitato Regionale è amministrato da un Consiglio Re-	

	gionale composto dal Presidente e da 6 (sei) membri, eletti	
	dall'Assemblea Regionale, per un totale di 7 (sette) membri,	
	tra tutti tesserati in possesso dei requisiti di cui	
	all'art. 5 comma 1, che durano in carica 4 (quattro) anni e	
	sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.	
	28.2 In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Pre-	
	sidente è sostituito dal Vice Presidente in carica designato	
	dal CR, tra i propri componenti, già nella prima riunione	
	successiva all'elezione del Consiglio.	
	28.3 Per quanto riguarda dimissioni, decadenza e reintegro	
	del Presidente o dei membri del Consiglio Regionale, si fa	
	richiamo a quanto previsto dal presente statuto per gli	
	organi nazionali.	
	28.4 Il Comitato Regionale provvede alla realizzazione dei	
	programmi con risorse finanziarie proprie e con i contributi	
	assegnati dalla Segreteria Generale. Compiti del Consiglio	
	Regionale sono:	
	a) coordinare le attività dei Comitati provinciali e comuna-	
	li e promuovere a livello regionale tutte le iniziative e i	
	servizi dell'Associazione OPES e degli organismi affiliati,	
	conformemente agli scopi statutari e alle norme e regolamen-	
	ti dell'Associazione OPES;	
	b) attuare e realizzare i programmi e le direttive dell'Asso-	
	ciatione OPES;	
	c) mantenere e sviluppare i rapporti territoriali con i comi-	

	tati locali di CONI, FSN, DSA, EPS e CIP e con gli enti loca-	
	li nei settori di competenza; di avvalersi di Commissioni re-	
	gionali per lo studio, la ricerca e la documentazione sui	
	problemi relativi ai settori sportivi regionali, elaborando	
	proposte, piani di sviluppo e programmazione sportiva da sot-	
	toporre all'attenzione della segreteria generale.	
	28.5 Il Consiglio Regionale, con la presenza della maggioran-	
	za dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti; in	
	caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio	
	Regionale o di chi lo sostituisce.	
	28.6 Il Consiglio Regionale è convocato ogni volta che il	
	Presidente del Consiglio lo ritenga necessario, oppure su ri-	
	chiesta di almeno tre dei suoi membri e, in ogni caso, alme-	
	no tre volte l'anno.	
	28.7 Il Consiglio Regionale predispone un rendiconto consun-	
	tivo entro il mese di marzo di ogni anno, relativo all' eser-	
	cizio chiuso il 31 dicembre, corredato da apposita relazione	
	sull'attività di competenza da sottoporre all'attenzione del-	
	la GEN e del Segretario Generale entro il 10 aprile di cia-	
	scun anno. I rendiconti confluiranno poi nell'unico bilancio	
	di esercizio di cui agli appositi articoli. Ove il Comitato	
	Regionale sia dotato di autonomia patrimoniale, il Consiglio	
	Regionale predispone entro il mese di marzo il bilancio d'e-	
	sercizio e, ove previsto, il bilancio sociale, secondo le mo-	
	dalità di cui agli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 3	

	luglio 2017, n. 117, da sottoporre all'approvazione del Di-	
	rettivo regionale.	
	28.8 I rendiconti devono essere inviati, entro 10 giorni dal-	
	la delibera di approvazione del CR, all'attenzione della GEN	
	e al Segretario Generale che li inserirà nel bilancio di e-	
	sercizio.	
	28.9 Ogni esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termi-	
	na il 31 dicembre di ogni anno.	
	28.10 Ove il Comitato Regionale sia dotato di autonomia pa-	
	trimoniale il Consiglio Regionale, inoltre:	
	a) individua, previa intesa con il Segretario generale, le	
	attività diverse da quelle di interesse generale esercitabi-	
	li dall'Associazione, nel rispetto dei criteri e limiti di	
	cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;	
	b) documenta annualmente alla GEN il carattere secondario e	
	strumentale delle attività diverse da quelle di interesse ge-	
	nerale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 lu-	
	glio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.	
	28.11 Il Giudice Unico Territoriale Regionale di Settore	
	Sportivo è eletto dalla GEN, su proposta del nominativo da	
	parte del Consiglio Regionale.	
	28.12 II Presidente del Consiglio Regionale svolge i seguen-	
	ti compiti:	
	a) è responsabile della gestione amministrativa e contabile	
	del Comitato Regionale nei confronti della GEN, e della rela-	

	tiva rendicontazione dei fondi;	
	b) sovrintende a tutti i servizi della sede regionale;	
	c) cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi re-	
	gionali;	
	d) cura la parte amministrativa e finanziaria a livello re-	
	gionale, compilando i rendiconti che dovranno essere delibe-	
	rati dal Consiglio Regionale e trasmessi all'attenzione del-	
	la GEN;	
	e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale;	
	f) provvede ad inviare alla GEN e al Segretario Generale tut-	
	te le delibere, atti, relazioni e programmi approvati dal	
	Consiglio Regionale;	
	g) firma i documenti e gli atti che comportano impegno per	
	la sede regionale;	
	h) propone al Consiglio Regionale la nomina del Segretario	
	Regionale;	
	i) firma, impegna, apre conti Correnti bancari e postali e	
	fa richiesta di fidi bancari in nome e per conto del Comita-	
	to Regionale della OPES e può compiere, in caso di necessità	
	o urgenza, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria ammi-	
	nistrazione nell'interesse del Comitato Regionale della O-	
	PES, salvo ratifica del Consiglio Regionale nella prima riu-	
	nione utile.	
	ARTICOLO 29	
	L'ASSEMBLEA PROVINCIALE	

	29.1 L'Assemblea Provinciale, è composta dai rappresentanti	
	legali di tutti gli organismi affiliati con diritto di voto	
	presenti nell'ambito della stessa provincia, si riunisce una	
	volta ogni quattro anni ed elegge 5 (cinque) rappresentanti	
	che insieme ai membri del Consiglio Provinciale costituiscono	
	il Direttivo Provinciale, presieduto dal Presidente del	
	Comitato Provinciale. Ciascun affiliato può avere fino a 4	
	(quattro) deleghe. Nell' Assemblea Provinciale i membri del	
	Consiglio nazionale e i candidati alle cariche elettive non	
	possono rappresentare associazioni e società né direttamente	
	né per delega.	
	29.2 Il Direttivo Provinciale stabilisce gli indirizzi per	
	lo svolgimento delle attività di competenza del Comitato Pro-	
	vinciale.	
	29.3 Il Direttivo Provinciale deve essere riunito almeno una	
	volta l'anno per l'approvazione della relazione dell'atti-	
	vità finanziaria della precedente gestione, e per dettare	
	gli indirizzi dell'attività provinciale nonché, ove previ-	
	sto, per l'approvazione dei bilanci.	
	29.4 Per il funzionamento e per le disposizioni relative al-	
	la celebrazione, indizione e convocazione dell'Assemblea Pro-	
	vinciale si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art.	
	13 dell'Assemblea Nazionale in quanto compatibili.	
	ARTICOLO 30	
	IL CONSIGLIO PROVINCIALE E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PRO-	

	VINCIALE	
	30.1 Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente e da	
	6 (sei) membri, per un totale di 7 (sette) membri, eletti	
	dall'Assemblea Provinciale tra tutti i tesserati della pro-	
	vincia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1,	
	che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.	
	Si applica l'art. 2382 c.c.	
	30.2 In caso di assenza e di impedimento temporaneo, il Pre-	
	sidente è sostituito dal Vicepresidente designato dal Consi-	
	glio Provinciale nella prima riunione successiva all'elezio-	
	ne del Consiglio.	
	30.3 Per quanto riguarda dimissioni, decadenza e reintegro	
	del Presidente o dei membri del Consiglio Provinciale, si fa	
	richiamo a quanto previsto dal presente statuto per gli	
	organi nazionali.	
	30.4 il Comitato Provinciale provvede alla realizzazione dei	
	programmi con risorse finanziarie proprie e con i contributi	
	assegnati dalla Segreteria Generale. Compiti del Consiglio	
	Provinciale sono:	
	a) coordinare e promuovere a livello provinciale tutte le i-	
	niziative e servizi dell'Associazione OPES e degli organismi	
	affiliati, conformemente agli scopi statutari e alle norme e	
	ai regolamenti dell'Associazione OPES;	
	b) attuare e realizzare i programmi e le direttive particola-	
	ri dell'Associazione OPES;	

	c) mantenere e sviluppare i rapporti territoriali con i comi-	
	tati territoriali di CONI, FSN, DSA, EPS, CIP e con gli enti	
	locali nei settori di competenza;	
	d) sovrintendere, approvandone il programma annuale, all'at-	
	tività svolta da tutti gli organismi a livello provinciale;	
	e) avvalersi di Commissioni provinciali per lo studio, la ri-	
	cerca e la documentazione sui problemi relativi ai settori	
	dello sport a livello provinciale, elaborando proposte, pia-	
	ni di sviluppo e programmazione sportiva.	
	30.5 Il Consiglio Provinciale, riunito con la presenza della	
	maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei mem-	
	bri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presiden-	
	te del Consiglio Provinciale o di chi lo sostituisce.	
	30.6 Il Consiglio Provinciale è convocato ogni qualvolta il	
	Presidente del Consiglio lo ritenga necessario, oppure su ri-	
	chiesta di almeno tre dei suoi membri e, in ogni caso, alme-	
	no tre volte l'anno;	
	30.7 Il Consiglio Provinciale predispone un rendiconto con-	
	suntivo entro il mese di marzo di ogni anno, corredato da ap-	
	posita relazione sull'attività di competenza da sottoporre	
	all'attenzione della GEN e del Segretario generale entro il	
	10 aprile di ciascun anno. I rendiconti confluiranno poi	
	nell'unico bilancio di esercizio di cui agli appositi artico-	
	li. Il rendiconto deve essere inviato, entro 10 (dieci) gior-	
	ni dalla delibera di approvazione del Consiglio Provinciale,	

	all'attenzione della GEN e del Segretario generale. Ove il	
	Comitato Provinciale sia dotato di autonomia patrimoniale,	
	il Consiglio Provinciale predispone entro il mese di marzo	
	il bilancio d'esercizio e, ove previsto, il bilancio socia-	
	le, secondo le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del decre-	
	to legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da sottoporre all'ap-	
	provazione del Direttivo provinciale.	
	30.8 Ogni esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termi-	
	na il 31 dicembre di ogni anno.	
	Ove il Comitato Provinciale sia dotato di autonomia patrimo-	
	niale, il Consiglio Provinciale, inoltre:	
	a) individua, previa intesa con il Segretario generale, le	
	attività diverse da quelle di interesse generale esercitabi-	
	li dall'Associazione, nel rispetto dei criteri e limiti di	
	cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;	
	b) documenta annualmente alla GEN il carattere secondario e	
	strumentale delle attività diverse da quelle di interesse ge-	
	nerale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 lu-	
	glio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.	
	30.9 Il Presidente del Consiglio Provinciale rappresenta	
	l'Associazione OPES sul piano provinciale e svolge i seguen-	
	ti compiti:	
	a) è responsabile della gestione amministrativa e contabile	
	del Comitato Provinciale nei confronti della GEN, e della re-	
	lativa rendicontazione dei fondi;	

	b) sovrintende a tutti i servizi della sede provinciale;	
	c) cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi	
	provinciali;	
	d) cura la parte amministrativa e finanziaria dell'Associa-	
	zione OPES a livello provinciale, redigendo i rendiconti che	
	dovranno essere deliberati dal Consiglio Provinciale e tra-	
	smessi all'attenzione della GEN;	
	e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Provinciale;	
	f) provvede ad inviare alla GEN ed al Consiglio Regionale	
	tutte le delibere, atti, relazioni e programmi approvati dal	
	Consiglio Provinciale;	
	g) firma i documenti e gli atti che comportano impegno per	
	la sede provinciale;	
	h) propone al Consiglio Provinciale la nomina del Segretario	
	Provinciale;	
	i) firma, impegna, apre conti correnti bancari e postali e	
	fa richiesta di fidi bancari in nome e per conto del Comita-	
	to Provinciale della OPES e può compiere, in caso di neces-	
	sità o urgenza, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione nell'interesse del Comitato Provinciale del-	
	la OPES salvo ratifica della Consiglio Provinciale nella pri-	
	ma riunione utile.	
	30.10 Ove il Comitato Provinciale sia dotato di autonomia pa-	
	trimoniale, il Presidente del Consiglio Provinciale rappre-	
	senta legalmente l'associazione medesima, svolgendo i compi-	

	ti di cui al comma 9 del presente articolo.	
	ARTICOLO 31	
	IL COMITATO COMUNALE	
	31.1 L'Assemblea Comunale, composta dai rappresentanti lega-	
	li di tutti gli organismi affiliati con diritto di voto pre-	
	senti nell'ambito dello stesso comune, si riunisce una volta	
	ogni quattro anni ed elegge 5 (cinque) rappresentanti che in-	
	sieme ai membri del Consiglio Comunale costituiscono il Di-	
	rettivo Comunale, presieduto dal Presidente del Comitato Co-	
	munale. Ciascun affiliato può avere fino a 4 (quattro) dele-	
	ghe.	
	31.2 Il Direttivo Comunale stabilisce gli indirizzi per lo	
	svolgimento delle attività di competenza del Comitato Comuna-	
	le e deve essere riunito almeno una volta l'anno per l'appro-	
	vazione della relazione dell'attività finanziaria della pre-	
	cedente gestione, e per dettare gli indirizzi dell'attività	
	comunale nonché, ove previsto, per l'approvazione dei bilan-	
	ci.	
	31.3 Per il funzionamento e per le disposizioni relative al-	
	la celebrazione, indizione e convocazione dell'Assemblea Co-	
	munale si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art.13	
	dell'Assemblea Nazionale in quanto compatibili.	
	31.4 Il Consiglio Comunale è composto dal Presidente e da 6	
	(sei) membri, per un totale di 7 (sette) membri, eletti dai	
	rappresentanti legali di tutti gli organismi affiliati con	

	diritto di voto presenti nell'ambito dello stesso comune tra	
	tutti i tesserati del comune in possesso dei requisiti di	
	cui all'art. 5, comma 1, che durano in carica 4 (quattro) an-	
	ni e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382c.c.	
	31.5 In caso di assenza e di impedimento temporaneo, il Pre-	
	sidente è sostituito dal Vicepresidente designato dal Consi-	
	glio Comunale nella prima riunione successiva all'elezione	
	del Consiglio.	
	31.6 Per quanto riguarda dimissioni, decadenza e reintegro	
	del Presidente o dei membri del Consiglio Comunale, si fa ri-	
	ferimento a quanto previsto dal presente statuto per gli or-	
	gani nazionali.	
	31.7 Il Consiglio Comunale, riunito con la presenza della	
	maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei mem-	
	bri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presiden-	
	te del Consiglio Comunale o di chi lo sostituisce.	
	31.8 Il Consiglio Comunale è convocato ogni qualvolta il Pre-	
	sidente del Consiglio lo ritenga necessario, oppure su ri-	
	chiesta di almeno tre dei suoi membri e, in ogni caso, alme-	
	no tre volte l'anno;	
	31.9 Il Consiglio Comunale predispone un rendiconto consunti-	
	vo entro il mese di marzo di ogni anno, corredato da apposi-	
	ta relazione sull'attività di competenza e, ove previsto, il	
	bilancio sociale, secondo le modalità di cui agli artt. 13 e	
	14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da sotto-	

	porre all'attenzione della GEN e del Segretario generale en-	
	tro il 10 aprile di ciascun anno. I rendiconti confluiranno	
	poi nell'unico bilancio di esercizio di cui agli appositi ar-	
	ticoli. Il rendiconto deve essere inviato, entro 10 (dieci)	
	giorni dalla delibera di approvazione del Direttivo Comuna-	
	le, all'attenzione della GEN e del Segretario generale.	
	31.10 Ogni esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e ter-	
	mina il 31 dicembre di ogni anno.	
	Ove il Comitato Comunale sia dotato di autonomia patrimonia-	
	le, il Consiglio Comunale, inoltre:	
	a) individua, previa intesa con il Segretario generale, le	
	attività diverse da quelle di interesse generale esercitabi-	
	li dall'Associazione, nel rispetto dei criteri e limiti di	
	cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;	
	b) documenta annualmente alla GEN il carattere secondario e	
	strumentale delle attività diverse da quelle di interesse ge-	
	nerale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 lu-	
	glio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.	
	31.11 Ove il Comitato Comunale sia dotato di autonomia patri-	
	moniale, il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta le-	
	galmente l'associazione medesima, svolgendo i compiti di cui	
	al comma 9 del presente articolo.	
	ARTICOLO 32	
	IL REVISORE UNICO DEI CONTI TERRITORIALE	
	(REGIONALE, PROVINCIALE O COMUNALE)	

	32.1 Ove il Comitato Territoriale (Regionale, Provinciale o	
	Comunale) sia dotato di autonomia patrimoniale, l'Assemblea	
	Territoriale nomina, quale organo di controllo monocratico,	
	il Revisore Unico dei Conti tra soggetti iscritti all'Albo	
	dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 2397, comma 2, del Co-	
	dice civile. Il Revisore Unico può essere scelto tra sogget-	
	ti non facenti parte della compagine associativa ma in ogni	
	caso deve essere in possesso degli oggettivi ed idonei requi-	
	siti richiesti per l'esercizio della funzione. Il Revisore	
	dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Il Reviso-	
	re Unico non decade in caso di decadenza del Consiglio Terri-	
	toriale, del Direttivo Territoriale o del Presidente Territo-	
	riale.	
	32.2 Il Revisore Unico dei Conti effettua riscontro della ge-	
	stione contabile del Comitato Territoriale e accerta la rego-	
	lare tenuta dei libri contabili. Esamina i bilanci preventi-	
	vi e consuntivi predisponendo una propria relazione.	
	32.3 Il Revisore unico, inoltre:	
	a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con	
	richiamo alle disposizioni del decreto legislativo 8 giu-	
	gno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatez-	
	za dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e	
	sul suo concreto funzionamento;	
	b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fi-	

	nalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e attesta	
	che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto	
	in conformità alle relative linee guida;	
	c) può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione	
	e di controllo, e chiedere agli amministratori, a tal fine,	
	notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determi-	
	nati affari.	
	32.4 Il Revisore Unico dei Conti deve essere convocato alle	
	riunioni del Consiglio Territoriale e di tutti gli organi	
	chiamati a adottare provvedimenti amministrativi.	
	32.5 Per il funzionamento, la decadenza, la sostituzione del	
	Revisore Unico dei Conti si applicano le norme previste in	
	tema di Collegio Sindacale delle società per azioni.	
	32.6 Il Revisore Unico dei Conti non può ricoprire altri in-	
	carichi Nazionali e Territoriali né possono ricoprire cari-	
	che dirigenziali negli organismi affiliati. Per l'opzione in	
	caso di cariche incompatibili si fa riferimento a quanto Con-	
	tenuto nell'art. 12.	
	32.7 Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legi-	
	slativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii., l'Assemblea Ter-	
	ritoriale affida altresì al Revisore Unico l'incarico della	
	revisione legale dei conti. In alternativa, l'incarico della	
	revisione legale dei conti può essere affidato dall'Assem-	
	blea Territoriale ad un soggetto esterno, iscritto nell'appo-	
	sito registro, o ad una società di revisione legale.	

	ARTICOLO 33	
	I SETTORI	
	33.1 La GEN determina, di intesa con il Presidente Nazionale, i settori operativi di attività dell'Associazione OPES.	
	33.2 I responsabili dei settori sono nominati con determinazione del Presidente Nazionale ratificata dalla GEN.	
	33.3 Le norme per il funzionamento dei settori operativi saranno dettate da appositi regolamenti ratificati dalla GEN.	
	TITOLO V	
	ORGANI E VINCOLI DI GIUSTIZIA	
	ARTICOLO 34	
	GLI ORGANI DI GIUSTIZIA	
	34.1 Il presente statuto assicura il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo e del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, ed in particolare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione. A tal fine sono istituiti specifici organi di giustizia sportiva che garantiscono lo svolgimento delle funzioni inquirenti e che assicurano l'impugnazione delle decisioni di primo grado. Eventuali controversie che contrappongono l'Ente a soggetti affiliati, tesserati e licenziati sono di competenza del Collegio di Garanzia dello	

	Sport istituito presso il CONI. Le decisioni definitive as-	
	sunte dagli organi di giustizia saranno trasmesse al CONI	
	per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari	
	dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo	
	le modalità e per le finalità che saranno individuate con se-	
	parato regolamento attuativo da adottarsi da parte della	
	Giunta esecutiva nazionale. Il potere disciplinare ed il po-	
	tere di gestione sono separati e completamente indipendenti.	
	Gli organi di giustizia hanno competenza di ordine discipli-	
	nare e sono i seguenti:	
	a) il Giudice Unico Nazionale di Settore e Sezione;	
	b) il Giudice Unico Territoriale di Settore e Sezione;	
	c) il Collegio dei Probiviri;	
	d) la Commissione d'Appello;	
	e) il Procuratore sociale.	
	34.2 Tutte le cariche relative a organi di giustizia sono in-	
	compatibili con qualsiasi altra carica nella Associazione e	
	con tutte le cariche nell'ambito degli organismi affiliati e	
	con la qualifica di tecnico degli affiliati. Per l'elezione	
	in caso di cariche incompatibili si fa riferimento a quanto	
	contenuto nell'art. 12.	
	34.3 I componenti degli Organi in oggetto devono essere scel-	
	ti e nominati in base a criteri oggettivi di professionalità	
	(è richiesta, almeno, la laurea in giurisprudenza) e possono	
	essere scelti anche tra soggetti non tesserati. Gli Organi	

	di Giustizia non decadono in caso di decadenza del Presidente,	
	del CN e della GEN.	
	ARTICOLO 35	
	IL GIUDICE UNICO NAZIONALE DI SETTORE SPORTIVO	
	35.1 Il Giudice Unico Nazionale di Settore Sportivo dell'As-	
	sociazione OPES è nominato dal Presidente Nazionale, la cui	
	determina di nomina è ratificata dalla GEN, per una durata	
	quadriennale. In sede di ratifica della determina, la GEN,	
	con propria delibera, designa il supplente su proposta del	
	Presidente Nazionale.	
	35.2 Il Giudice Unico Nazionale di Settore Sportivo ha compe-	
	tenza a giudicare in prima istanza su tutte le attività e ma-	
	nifestazioni nazionali ufficiali omologate dai Settori, ap-	
	plicando le relative sanzioni in ordine alle violazioni del	
	Regolamento di Giustizia dell'Associazione OPES, commesse da-	
	gli organismi affiliati, dirigenti degli organismi, allenato-	
	ri, istruttori associati, atleti e tesserati, nonché in gene-	
	re e su tutte le infrazioni commesse da affiliati o tessera-	
	ti non comprese nelle competenze dei giudici territoriali.	
	Il Giudice Unico Nazionale di Settore Sportivo ha inoltre	
	competenza in secondo grado sulle vertenze di competenza del	
	Giudice unico Territoriale del settore sportivo. Le manife-	
	stazioni e le attività, omologate dai Settori, sono quelle	
	facenti parte dei programmi approvati dalla GEN su proposta	
	dei singoli Settori.	

	35.3 Avverso le decisioni adottate dal Giudice Unico Naziona-	
	le in prima istanza è ammesso ricorso,	
	da presentarsi alla Commissione d'Appello, nei termini e nel-	
	le modalità contenute nel Regolamento	
	di Giustizia. Il Regolamento di Giustizia disciplina le moda-	
	lità di inizio dell'azione disciplinare e chi la può perse-	
	guire. La fase inquirente, il giudizio di primo grado ed il	
	giudizio di secondo grado devono in ogni caso concludersi	
	ciascuna entro tre mesi dall' instaurazione del contenzioso.	
	ARTICOLO 36	
	IL GIUDICE UNICO TETTORIALE DI SETTORE SPORTIVO	
	36.1 I Consigli Regionali, Provinciali e Comunali per le at-	
	tività e manifestazioni ufficiali organizzate a livello ter-	
	ritoriale, eleggono un Giudice Unico Territoriale Regionale,	
	Provinciale e Comunale di Settore Sportivo, con la stessa du-	
	rata, compiti e incompatibilità del Giudice Unico Nazionale	
	di Settore Sportivo; con la medesima delibera vengono desi-	
	gnati i supplenti.	
	36.2 Il Giudice Unico Territoriale di Settore Sportivo ha	
	competenza per le attività e manifestazioni	
	ufficiali organizzate a livello territoriale.	
	36.3 Avverso le decisioni adottate dal Giudice Unico Territo-	
	riale di Settore Sportivo per le attività e	
	manifestazioni organizzate a livello territoriale, in prima	
	istanza è ammesso ricorso da presentarsi allo stesso Giudice	

	Unico Nazionale, nei termini e modalità contenuti nel Regola-	
	mento di Giustizia.	
	ARTICOLO 37	
	IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI	
	37.1 Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri ef-	
	fettivi e due supplenti, nominati dal Presidente Nazionale,	
	la cui determina di nomina è ratificata dalla GEN.	
	37.2 I membri del Collegio dei Probiviri durante in carica 4	
	(quattro) anni e sono rieleggibili.	
	37.3 Il Collegio dei Probiviri elegge a maggioranza il Presi-	
	dente del Collegio.	
	37.4 Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza, in pri-	
	mo grado su tutte le controversie di natura	
	disciplinare relative ai componenti degli Organi Nazionali e	
	Territoriali.	
	37.5 Avverso le decisioni adottate dal Collegio dei Probivi-	
	ri in prima istanza è ammesso ricorso, da	
	presentarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di conoscen-	
	za del provvedimento di primo grado, alla Commissione d'Ap-	
	pello.	
	ARTICOLO 38	
	LA COMMISSIONE DI APPELLO - L'ISTITUTO DELLA RIABILITAZIONE	
	38.1 La Commissione d'Appello è costituita da 3 (tre) membri	
	effettivi e da 2 (due) membri supplenti nominati dal Presi-	
	dente Nazionale, la cui determina di nomina è ratificata dal-	

	la GEN.	
	38.2 I membri della Commissione d'Appello durano in carica 4	
	(quattro) anni e sono rieleggibili.	
	38.3 La Commissione d'Appello elegge a maggioranza il Presi-	
	dente della Commissione.	
	38.4 La Commissione d'Appello, regolarmente riunita con la	
	presenza di almeno 3 (tre) membri, decide a maggioranza di	
	almeno 2 (due) membri in seconda e ultima istanza sui ricor-	
	si avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri, e in se-	
	conda e ultima istanza sui ricorsi avverso le decisioni del	
	Giudice Unico Nazionale.	
	38.5 La Commissione d'Appello è titolare del provvedimento	
	di riabilitazione, che è un provvedimento che estingue le	
	sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna. È e-	
	nesso dalla Commissione d'Appello su istanza del condannato,	
	da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguen-	
	ti condizioni:	
	- che siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pe-	
	na principale sia stata eseguita o si sia in altro modo e-	
	stinta e che in tale periodo il sanzionato abbia dato prova	
	effettiva e costante di buona condotta.	
	38.6 La Commissione d'Appello si pronunzia entro il termine	
	di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza, secon-	
	do le modalità previste dai Regolamento di Giustizia. Se la	
	richiesta è respinta per difetto del requisito della buona	

	condotta, può essere riproposta solo decorsi due anni dal	
	provvedimento di rigetto.	
	38.7 La riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto	
	viene condannato per effetto di un'infrazione alla sospensio-	
	ne per un tempo non inferiore a due anni, ovvero in ogni ca-	
	so se viene condannato per uso di sostanze o metodi dopanti.	
	Sulla revoca si pronuncia la Commissione d'Appello, qualora	
	non sia disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.	
	La revoca può essere adottata se la nuova condanna viene com-	
	minata entro 7 (sette) anni dalla sentenza riabilitativa.	
	ARTICOLO 39	
	IL PROCURATORE SOCIALE	
	Il Procuratore sociale è nominato dal Presidente Nazionale,	
	la cui determina di nomina è ratificata dalla GEN, per una	
	durata quadriennale. In sede di ratifica della determina, la	
	GEN, con propria delibera, designa il supplente su proposta	
	del Presidente Nazionale. Il Procuratore sociale è titolare	
	dell'azione giudiziaria, che si espleta nel deferimento pres-	
	so il Giudice Unico Nazionale o Territoriale di Settore Spor-	
	tivo e presso la Commissione d'Appello, nonché dell'azione	
	disciplinare avanti al Collegio dei Probiviri. Le modalità	
	del deferimento, che potranno svolgersi per iniziativa pro-	
	pria, per effetto di referti arbitrali, su esposti di organi-	
	smi affiliati e a seguito della denuncia di qualsiasi terzo,	
	sono regolate dal Regolamento di Giustizia. Il Procuratore	

	Speciale potrà essere coadiuvato da suoi assistenti per le	
	controversie avanti i giudici territoriali; gli assistenti	
	saranno designati dalla GEN su proposta del Procuratore stes-	
	so e decadranno insieme alle stesse.	
	TITOLO VI	
	STRUTTURE DIPARTIMENTALI	
	ARTICOLO 40	
	DIPARTIMENTO LAVORO E FORMAZIONE	
	40.1 Il Dipartimento Lavoro e Formazione, accreditato come	
	Ente di Formazione Professionale dalla Regione Lazio con De-	
	termina n. G02518 del 6 marzo 2019, è presieduto dal Presi-	
	dente Nazionale che ne è il legale rappresentante e provvede	
	all’implementazione delle politiche relative al lavoro e al-	
	la formazione professionale.	
	Il Dipartimento Lavoro e Formazione adotta il presente statu-	
	to di OPES ed è dotato di autonomia patrimoniale, amministra-	
	tiva, gestionale e contabile; risponde, per quanto di rispet-	
	tiva competenza, esclusivamente delle obbligazioni diretta-	
	mente contratte e può iscriversi al RUNTS in qualità di APS.	
	Il Presidente si avvale di un comitato esecutivo per l’adem-	
	pimento delle mansioni demandate nominando sei membri, inter-	
	ni alla compagine associativa di OPES aps, la cui nomina vie-	
	ne ratificata dalla Giunta Esecutiva Nazionale	
	Il Dipartimento attua, gestisce e coordina i progetti di pro-	
	mozione e sviluppo occupazionale e sociale. Promuove proget-	

	ti relativi all'orientamento professionale, di formazione, e	
	per il sostegno all'imprenditoria. Si occupa di provvedere	
	al sostegno di attività di autoimprenditoria e di autopromo-	
	zione sociale. Si propone di incentivare la promozione dello	
	sviluppo economico anche attraverso l'accesso ai fondi euro-	
	pei diretti ed indiretti. Il Dipartimento si propone l'accre-	
	ditamento presso il Ministero della Salute come provider per	
	il rilascio dei crediti formativi di Educazione Continua in	
	Medicina.	
	40.2 Il Presidente Nazionale, d'intesa con il Segretario Ge-	
	nerale, coordina e organizza il Dipartimento Lavoro e Forma-	
	zione anche avvalendosi di collaboratori per il perseguimen-	
	to delle finalità istituzionali.	
	40.3 Il Presidente Nazionale, d'intesa con il Segretario Ge-	
	nerale, provvede alla gestione economica, finanziaria e di	
	rendicontazione annuale del Dipartimento. La rendicontazione	
	annuale è sottoposta all'attenzione della GEN.	
	ARTICOLO 41	
	CONSULTA DEL TERZO SETTORE	
	41.1 La Consulta del Terzo settore, composta da 10 (dieci)	
	rappresentanti degli enti del Terzo settore affiliati ed in-	
	dividuati dalla GEN, d'intesa con il Presidente Nazionale,	
	svolge funzioni consultive con riguardo all'attività di coor-	
	dinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto del-	
	le attività di interesse generale esercitate nell'ambito del-	

	la rete associativa.	
	41.2 In particolare, la Consulta può, a titolo esemplificati-	
	vo, identificare e proporre al Presidente Nazionale azioni	
	volte a promuovere e accrescere la rappresentatività degli	
	Enti del Terzo settore associati presso i soggetti istituzio-	
	nali; proporre al Presidente Nazionale la promozione di par-	
	tenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministra-	
	zioni e con soggetti privati. La Consulta si riunisce con le	
	modalità stabilite dall'apposito regolamento, proposto dal	
	Presidente Nazionale e ratificato dalla GEN, e può istitui-	
	re, d'intesa con il Presidente Nazionale, anche specifici co-	
	mitati in relazione alle diverse aree tematiche. Il regola-	
	mento interno provvederà a definire l'operatività della Con-	
	sulta e degli specifici comitati.	
	TITOLO VII	
	ESERCIZIO FINANZIARIO E REGOLAMENTI	
	ARTICOLO 42	
	PATRIMONIO ED ENTRATE	
	42.1 Il patrimonio dell'Associazione OPES è costituito, ol-	
	tre che dai contributi apportati dalle Associazioni Fondatri-	
	ci all'atto della costituzione, dai beni mobili ed eventuali	
	immobili, da atti di liberalità e da proventi vari.	
	42.2 Le entrate annuali sono costituite:	
	a) dalle quote associative di affiliazione e tesseramento;	
	b) dai contributi degli Enti Pubblici e Statali;	

	c) dai contributi di aziende, privati ed Enti, sia nazionali	
	che internazionali;	
	d) dagli eventuali contributi di Sport e Salute S.p.a.;	
	e) dai proventi derivanti da manifestazioni sportive organiz-	
	zate e dalle attività formative;	
	f) dai proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione,	
	donazioni o altri contributi;	
	g) da altre entrate compatibili con le finalità dell'associa-	
	zione.	
	42.3 Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibi-	
	li e non rivalutabili.	
	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ri-	
	cavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è uti-	
	lizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solida-	
	ristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso	
	vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avan-	
	zi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fonda-	
	tori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori	
	ed altri componenti di organi sociali, anche in caso di re-	
	cesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale	
	del rapporto associativo.	
	ARTICOLO 43	
	BILANCI	
	43.1 Il bilancio preventivo annuale, predisposto dalla GEN	

	ed approvato dal CN, deve essere predisposto entro il mese	
	di dicembre; il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno	
	precedente deve essere predisposto entro il mese di aprile.	
	Dal medesimo bilancio dovranno risultare i beni, i contribu-	
	ti e i lasciti ricevuti. Il bilancio d'esercizio, predispo-	
	sto dalla GEN, ratificato dal CN e sottoposto all'approvazio-	
	ne dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno successi-	
	vo, corredato dalla relazione del Revisore Unico dei Conti.	
	Entrambi i bilanci sono redatti nel rispetto dei principi	
	contabili economico-patrimoniali e delle disposizioni di cui	
	all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,	
	nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'En-	
	te, incluso il quadro prospettico delle articolazioni terri-	
	toriali.	
	43.2 Nell'unico Bilancio annuale dovranno confluire i rendi-	
	conti delle attività dei Comitati Regionali Provinciali e Co-	
	munali e del Dipartimento Lavoro e Formazione, da sottoporre	
	all'approvazione della GEN e alla ratifica dei CN. Il Bilan-	
	cio, dopo la sua approvazione, dovrà essere esposto presso	
	la sede nazionale, e disponibile per la consultazione per	
	successivi 15 (quindici) giorni.	
	43.3 Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustra-	
	tive dovranno essere trasmessi a tutti i delegati e gli affi-	
	liati aventi diritto al voto, oppure pubblicizzati per il	
	tramite del sito sociale.	

	43.4 Il budget annuale ed il bilancio d'esercizio dovranno	
	essere inviati al CONI unitariamente ad una relazione docu-	
	mentata in ordine all'utilizzo dei contributi ricevuti dal	
	CONI.	
	43.5 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina	
	il 31 dicembre di ogni anno.	
	43.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi	
	dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e	
	ss.mm.ii., l'associazione redige, deposita presso il Regi-	
	stro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel pro-	
	prio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predi-	
	sposto dal Consiglio Nazionale e viene approvato dall'assem-	
	blea entro il mese di aprile.	
	ARTICOLO 44	
	REGOLAMENTI	
	I Regolamenti dell'Associazione OPES e le eventuali modifi-	
	che e integrazioni agli stessi sono deliberati, in armonia	
	con il presente statuto, dalla GEN.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE	
	ARTICOLO 45	
	MODIFICHE ALLO STATUTO	
	45.1 Lo Statuto può essere modificato su proposta del Presi-	
	dente Nazionale, del CN o di almeno 2/3 (due/terzi) degli or-	
	ganismi affiliati aventi diritto al voto.	

	45.2 La proposta del CN o di almeno 2/3 (due/terzi) degli or-	
	ganismi affiliati aventi diritto di voto deve essere indiriz-	
	zata al Presidente Nazionale.	
	45.3 L'assemblea convocata a tale scopo è validamente costi-	
	tuita, sia in prima sia in seconda convocazione, con la pre-	
	senza di almeno ¾ (tre/quarti) dei delegati regionali eletti	
	nelle assemblee regionali, come indicato nell'art. 27 "I De-	
	legati Regionali e il Direttivo Regionale", in rappresen- ta degli organismi affiliati aventi diritto di voto.	
	45.4 Le relative deliberazioni di modifica devono essere ap-	
	provate con il voto favorevole della maggioranza del numero	
	dei delegati regionali presenti.	
	45.5 Nei casi in cui le modifiche dello Statuto siano richie-	
	ste da Enti Pubblici e/o Amministrazioni pubbliche nazionali	
	ed internazionali al fine del rilascio di riconoscimenti e/o	
	certificazioni e/o contributi utili al perseguimento dei fi-	
	ni sociali, istituzionali e statutari dell'Associazione, la	
	modifica del presente statuto potrà essere approvata dalla	
	GEN su proposta del Presidente nazionale.	
	ARTICOLO 46	
	SCIoglimento	
	46.1 Lo scioglimento, la cessazione e l'estinzione dell'Asso-	
	ciazione OPES, e in ogni caso la devoluzione del patrimonio	
	per cessazione dell'Associazione OPES, devono essere richie-	
	sti ed inoltrati da almeno 3/4 (tre/quarti) degli organismi	

		affiliati aventi diritto di voto.	
	46.2	L'Assemblea Straordinaria convocata a tale scopo è vali-	
		damente costituita sia in prima convocazione che in seconda	
		convocazione con la presenza di almeno i 3/4 (tre/quarti) de-	
		gli Organismi aventi diritto al voto, ai sensi dell'art. 21	
		comma 3, cod. civ.	
	46.3	Le relative deliberazioni devono essere approvate con	
		il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) degli organi-	
		smi affiliati aventi diritto al voto, ai sensi dell'art. 21	
		comma 3, cod. civ.	
	46.4	L'Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento	
		dell'Associazione OPES delibererà la nomina di uno o più li-	
		quidatori, i poteri ad essi conferiti e la destinazione del	
		patrimonio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. In	
		particolare:	
	a)	fino alla operatività del Registro unico nazionale del	
		Terzo settore di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3	
		luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., in caso di scioglimento,	
		cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio so-	
		ciale residuo deve essere devoluto, risolta ogni pendenza ac-	
		certata, ad altra associazione con analoghe finalità sporti-	
		ve individuata dall'Assemblea Nazionale o a fini di pubblica	
		utilità, sentito l'organismo di controllo competente ai sen-	
		si delle disposizioni di legge vigenti e salvo diversa desti-	
		nazione imposta dalla legge;	

	b) a decorrere dalla data di operatività del Registro unico	
	nazionale del Terzo settore, in caso di estinzione o sciogli-	
	mento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere posi-	
	tivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legisla-	
	tivo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., o di altro organo	
	competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diver-	
	sa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni	
	del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, indivi-	
	duate dall'Assemblea Nazionale, in conformità a quanto dispo-	
	sto dalle disposizioni di legge vigenti.	
	ARTICOLO 47	
	APPROVAZIONE DEL CONI	
	Il presente Statuto è sottoposto all'approvazione della Giun-	
	ta Nazionale del CONI. Ai fini sportivi l'approvazione sud-	
	detta è requisito di efficacia della norma stessa.	
	ARTICOLO 48	
	NORME TRANSITORIE	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto	
	si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e	
	le Leggi vigenti in materia.	
	F.to: MORICO Juri - LORENZO CAVALAGLIO, NOTAIO (L.S.)	

[illegible]